REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE
della
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

modificato ed approvato con delibera n. 87 del Consiglio Federale n. 284 del 22-27.11.2025

Approvato con delibera n. 49 della Giunta Nazionale del CONI 09.03.2026

PREMESSA 7
LIBRO PRIMO – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE 7
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI 7
Sezione I – FEDERAZIONE 7
Art.1 – COSTITUZIONE E DISCIPLINA 7
Art.2 – ORGANIZZAZIONE 7
Sezione II – CARICHE ELETTIVE 7
Capo I – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE 7
Art.3 – ELEGGIBILITA' 7
Art.4 – CANDIDATURE ALLE CARICHE ELETTIVE 8
Art.5 – VERIFICA DELLE CANDIDATURE 8
Art.6 – COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 8
Art.7 – DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' 9
Art.9 – ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' 9
Capo II – ACCETTAZIONE DI NOMINA E RINUNCIA 9
Art. 10 – ACCETTAZIONE DI NOMINA. RINUNCIA E DECADENZA 9
Art. 11 – COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO 9
Art. 12 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE 10
Capo III – DURATA DELLE CARICHE. DECADENZA E DIMISSIONI 10
Art. 13 – DURATA DELLE CARICHE 10
Art. 14 – DECADENZA 10
Art. 15 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 11
Art. 16 – DIMISSIONI: FORMA E COMUNICAZIONE 11
Art. 17 – PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI 11
Sezione III – SEPARAZIONE DEI POTERI 12
Art. 18 – SEPARAZIONE DEI POTERI 12
Art. 19 – NON SOSTITUIBILITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI GIUSTIZIA 12
Sezione IV – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 12
Art. 20 – FUNZIONAMENTO 12
Art. 21 – PRINCIPIO DELLA PROROGA 12
Art. 22 – DECENTRAMENTO 12
Sezione V – ATTIVITA' SPORTIVA 12
Art. 23 – ATTIVITA' SPORTIVA 12
Art. 24 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE 13
Art. 25 – RESPONSABILITA' 13
Art. 26 – SQUADRE E RAPPRESENTATIVE NAZIONALI 13
Art. 27 – TITOLO DI NAZIONALE 13
Art. 28 – TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA 14
Sezione VI – PATRIMONIO E BILANCIO 14
Art. 29 – RINVIO ALLO SPECIFICO REGOLAMENTO 14
Sezione VII – INFORMAZIONE E TRASPARENZA 14
Art. 30 – IL PERIODICO DELLA FISO 14
Art. 31 – DESTINATARI DEL PERIODICO 14
PARTE SECONDA - STRUTTURA 15
TITOLO I – ORGANI FEDERALI CENTRALI 15
Sezione I – GENERALITA' 15
Art. 32 – ORGANI E ATTRIBUZIONI 15
Sezione II – ASSEMBLEA NAZIONALE 15

Capo I – NORME GENERALI 15
Art.33 – COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA 15
Art.34 – INDIZIONE E PUBBLICITA' 15
Art. 35 – CONVOCAZIONE 16
Art.36 – ORDINE DEL GIORNO 16
Art.37 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE - RAPPRESENTANZE 17
Art. 38 - DELEGHE 17
Art.39 – ATTRIBUZIONE DEL VOTO ED ELENCO UFFICIALE 18
Art.40 – COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI 18
Art. 41 – APERTURA DELL'ASSEMBLEA 19
Art. 42 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA 19
Art. 43 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 20
Art. 44 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA 20
Art. 45 – ASSEMBLEA NAZIONALE IN SESSIONE ORDINARIA 20
Art. 46 – ASSEMBLEA NAZIONALE IN SESSIONE STRAORDINARIA 21
Art. 47 – REGOLARITA' DI COSTITUZIONE – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI 21
Art. 48 – RICORSI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 22
ART.49 – VOTAZIONI E CONTEGGI 22
Capo II – NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI 22
Art. 50 – OPERAZIONI ELETTORALI 22
ART.51 – COMPUTO DEI VOTI E SCRUTINIO 23
Art. 52 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 24
Sezione III – PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE 25
Capo I - ELEZIONI E FUNZIONE 25
Art. 53 – ELEZIONE 25
Art. 54 – ATTRIBUZIONI E COMPITI 25
Capo II – IMPEDIMENTI E DECADENZE 25
Art. 55 – ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO 25
Art. 56 – IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI 25
Art. 57 – DECADENZA E PROROGA DEI POTERI 26
Sezione IV – CONSIGLIO FEDERALE 26
Capo I – ELEZIONE E FUNZIONI 26
ART.58 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE 26
Art. 59 - ATTRIBUZIONI 26
Art. 60 – INCARICHI PARTICOLARI AI CONSIGLIERI FEDERALI 27
Capo II – IMPEDIMENTI E DECADENZE 27
Art. 61 – NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA – DIMISSIONI DI UNO O PIU' CONSIGLIERI 27
Art. 62 – CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI 27
Art. 63 – VACANZA A SEGUITO DI OPZIONE 27
Capo III – FUNZIONAMENTO 27
Art. 64 – RIUNIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE 27
Art. 65 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI E DELIBERAZIONI 28
Art. 66 – REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL VERBALE 28
Art. 67 – FACOLTA' DEL SEGRETARIO GENERALE 28
Art. 68 – PUBBLICITA' DELLE DELIBERE 28
Sezione V – VICEPRESIDENTI 29
Art.69 – ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI 29
Art. 70 – ATTRIBUZIONI DEI VICE PRESIDENTI 29

Sezione VI – CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE 29
Art.71 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI 29
Sezione VII – SEGRETARIO GENERALE 29
Art.72 – ATTRIBUZIONI, COMPITI E POTERI 29
Sezione VIII - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 30
Capo I – ELEZIONE E ATTRIBUZIONI 30
Art. 73 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONI 30
Art. 74 – INCOMPATIBILITA' 30
Art. 75 – ATTRIBUZIONI E COMPITI 30
Capo II – FUNZIONAMENTO E CESSAZIONE 30
Art. 76 – FUNZIONAMENTO 30
Art. 77 – CESSAZIONE DALLA CARICA 30
Sezione IX – COMMISSIONI FEDERALI 31
Art. 78 – FINALITA' E FUNZIONAMENTO 31
Art. 79 – RIUNIONE DELLE COMMISSIONI 31
Art.80 – SCADENZA DELLE COMMISSIONI 32
Sezione X – RIMBORSI SPESE E INDENNITA' 32
Art. 81 – RIMBORSI SPESE 32
Art. 82 – INDENNITA' 32
TITOLO II – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI 32
Sezione I – GENERALITA' 32
Art.83 – ELEZIONE E FUNZIONI 32
Art.84 – MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO 32
Sezione II – ORGANI REGIONALI 33
Capo I – ASSEMBLEA REGIONALE 33
Art. 85 – NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI 33
Art. 86 – VERIFICA DEI POTERI E SCRUTINIO 34
Art. 87 – RICORSO 34
ART.88 - ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI REGIONALI 34
Capo II – PRESIDENTE REGIONALE 34
Art.88 - ELEZIONE 34
Art. 89 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE 34
Art. 90 – IMPEDIMENTO TEMPORANEO 35
Art. 91 – IMPEDIMENTO DEFINITIVO E DIMISSIONI 35
Capo III – COMITATO REGIONALE E CONSIGLIO REGIONALE 35
Art. 92 - COMPOSIZIONE 35
Art. 93 - ELEZIONE 35
Art. 94 - SEDE 35
Art. 95 – NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA; DIMISSIONI; OPZIONI 35
Art. 96 – ATTRIBUZIONI 36
Art.97 - FUNZIONAMENTO 36
Capo IV – DELEGATI REGIONALI 37
Art. 98 – NOMINA E COMPITI 37
Capo V - CONSULTA DELLE REGIONI 37
Art. 99 – COMPITI E FUNZIONI 37
Sezione III – ORGANI PROVINCIALI 37
Art.100 – ORGANI PROVINCIALI 37
Art. 101 – NORME DI RIFERIMENTO 37

Capo I – ASSEMBLEA PROVINCIALE 37
Art. 102 – NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI 37
Art. 103 – VERIFICA DEI POTERI E SCRUTINIO 38
Art. 104 – RICORSO 38
ART. 105 - ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI PROVINCIALI 39
Capo II – PRESIDENTE PROVINCIALE 39
Art.106 – ELEZIONE 39
Art. 107 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 39
Art. 108 – IMPEDIMENTO TEMPORANEO 39
Art. 109 – IMPEDIMENTO DEFINITIVO E DIMISSIONI 39
ART.110 – COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 39
Art. 111 - ELEZIONE 40
Art. 112 - SEDE 40
Art. 113 – NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA; DIMISSIONI; OPZIONI 40
Art. 114 – ATTRIBUZIONI 40
Art.115 - FUNZIONAMENTO 41
Art. 116 – DELEGATI PROVINCIALI 41
ART.117 - DELEGATI E COMMISSARI 41
LIBRO SECONDO – I SOGGETTI 41
Sezione I – GLI AFFILIATI 41
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA 41
Capo I - TIPOLOGIA 41
Art. 118 – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE 41
ART. 119 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI 42
Capo II - RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE 42
Art.120 – RICONOSCIMENTO 42
Art. 121 – MODALITA' DI AFFILIAZIONE 42
Art. 122 – AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI TESSERATI 43
Art.123 – DELIBERAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE 43
ART.124 - RIAFFILIAZIONE 43
Art.125 – DELIBERAZIONE DELLA DOMANDA DI RIAFFILIAZIONE 43
ART.126 - TERMINI ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
ART.127 – EFFETTI DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE 44
Art. 128 – POSIZIONE IRREGOLARE DEGLI AFFILIATI 44
Capo III – DENOMINAZIONE – ABBINAMENTI – SEDE - RAPPRESENTANZA 45
Art. 129 - OMONIMIA DELLA RAGIONE SOCIALE 45
Art. 130 – SEDE SOCIALE 45
ART. 131 - RAPPRESENTANZA SOCIALE 45
Capo IV – FUSIONI E INCORPORAZIONI 45
Art.132 - FUSIONE DI SOCIETA' E/O ASSOCIAZIONI 45
Art. 133 – INCORPORAZIONE DI SOCIETA' E/O ASSOCIAZIONI 46
Art.134 – NORME COMUNI 46
Capo V - VARIAZIONI 46
Art.135 – COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI 46
Capo VI – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISO 47
Art. 140 – CASI DI CESSAZIONE 47
Art.141 - SCIOGLIMENTO VOLONTARIO 47
Art. 142 – RADIAZIONE 47

Art. 143 – INATTIVITA' SPORTIVA 47
Art. 144 – REVOCA DELL'AFFILIAZIONE 47
Sezione II – I TESSERATI 48
Capo I - Tesseramento 48
ART.145 - VINCOLO FEDERALE 48
Art. 146 – TESSERATI 48
Art- 147 – MODALITA' DI TESSERAMENTO 48
Art. 148 – VALIDITA' DEL TESSERAMENTO E RINNOVO 48
Art. 149 – TERMINE DEL TESSERAMENTO 48
Art. 150 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE 48
Art. 151 - TESSERAMENTO 49
Art.152 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI 49
Art. 153 – SEGNI DISTINTIVI 50
Art. 154 – TESSERATI ATLETI 50
Capo II - DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI 52
Art.155 - DIRIGENTI FEDERALI 52
Art.156 - DIRIGENTI SOCIALI 52
Capo III - TECNICI, ISTRUTTORI, ALLENATORI, OMOLOGATORI E MEDICI 52
Art. 157 - TECNICI 52
Art. 158 - UFFICIALI DI GARA E OMOLOGATORI 52
Art. 159 - ALLENATORI 53
Art. 160 - MEDICI FEDERALI E SOCIALI 53
Capo IV - TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI 53
Art. 161 – QUOTA DI TESSERAMENTO 53
Art. 162 - VINCOLO SPORTIVO 53
Art.163 – TIPOLOGIE DI TESSERE 54
Art. 164 - TRASFERIMENTI 54
CAPO V - TUTELA SANITARIA 55
Art. 165 - TUTELA SANITARIA 55
Sezione III – ACCESSO AGLI ATTI 55
Art.166 – AMBITO DI APPLICAZIONE 56
Art.167 – ATTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO 57
Art.168 – RISPOSTA ALLA RICHIESTA 57
Art.168 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE 57
Art.170 – RILASCIO DI COPIE E COSTI DI NOTIFICA 57
Sezione IV – ENTRATA IN VIGORE 57
Art. 171 - ENTRATA IN VIGORE 57

PREMESSA

Il Regolamento Organico della F.I.S.O., emanato ai sensi dell'Art.63 dello Statuto Federale costituisce, insieme allo Statuto stesso e agli altri regolamenti previsti, fonte normativa della F.I.S.O.

LIBRO PRIMO – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Sezione I – FEDERAZIONE

Art.1 – COSTITUZIONE E DISCIPLINA

La Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) è costituita, nel rispetto degli Artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, dall'insieme delle Società Sportive Dilettantistiche, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle Associazioni di Promozione Sociale con finalità sportive che di seguito saranno indicate come "Affiliati".
L'attività della FISO è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, in armonia con la normativa dettata dal CONI e con gli indirizzi della International Orienteering Federation (IOF).

Art.2 – ORGANIZZAZIONE

La FISO realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia, tecnici di sorveglianza e controllo, indicato dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
In base all'art.16 dello Statuto gli Organi Federali sono:

a) gli Organi Federali Centrali;
b) gli Organi Federali Territoriali;
c) gli Organi Consultivi Federali;
d) gli Organi di Giustizia;
e) altri organismi.

I Componenti degli Organi Federali possono essere eletti o nominati.

Sezione II – CARICHE ELETTIVE

Capo I – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

Art.3 – ELEGGIBILITA'

Possono essere eletti alle cariche Federali solo i Candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 57 dello Statuto.
In particolare ai sensi dell'art.57 comma 1 dello Statuto non possono candidarsi per le cariche federali coloro che possiedano un reddito che derivi per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome di altri direttamente o indirettamente collegata alla gestione della Federazione.

Art.4 – CANDIDATURE ALLE CARICHE ELETTIVE

Il Tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'Art.57 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire le cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura secondo il disposto dell'art.59 dello Statuto.
La Candidatura deve essere redata in forma scritta, sottoscritta dal Candidato, indicando specificamente la carica per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.
Una persona che ne abbia i requisiti non può candidarsi a più cariche federali, fermo restando che per la carica di Consigliere Federale può candidarsi per una sola quota.
Le candidature alle cariche federali, Centrali o Territoriali, debbono pervenire nei termini e con le modalità previsti dall'art. 59 dello Statuto tramite Raccomandata A/R o tramite PEC (Posta elettronica Certificata). Per tutte le candidature inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione.
I membri uscenti di qualunque Organo federale Centrale o Territoriale, che intendano nuovamente candidarsi per la stessa carica, sono tenuti a presentare la propria formale candidatura all'organo preposto.
Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.
In tutte le Assemblee Federali, i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato, non possono essere attribuiti ed invalidano il voto.

Art.5 – VERIFICA DELLE CANDIDATURE

La verifica delle candidature alla Presidenza Federale e a tutte le altre cariche Centrali e Territoriali è demandata al Segretario Generale della Federazione che ha il compito di:

a) Verificare la ritualità della trasmissione delle candidature e delle autocertificazioni di possesso dei requisiti;
b) Ammettere o respingere le candidature.

Il Segretario Generale dovrà procedere alle verifiche di cui al comma precedente nelle 48 (quarantotto) ore successive alla scadenza del termine di ricevimento delle candidature.
Le candidature sono pubblicate sul sito federale, con link diretto alla home page, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea ex art.59.5 dello Statuto. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature è ammessa l'impugnazione proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito federale e secondo le modalità previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.6 – COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Scaduti i termini prescritti, una volta espletate le formalità di cui al precedente art.5, il Segretario Generale della FISO provvede alla compilazione delle liste elettorali, suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
Delle candidature alla carica di Consigliere Federale, il Segretario Generale della FISO provvede a compilare tre distinte liste relative rispettivamente ai candidati Consiglieri in quota Dirigenti, in quota Atleti e in quota Tecnici.
Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette come previsto dall'Art. 5 del presente Regolamento.

Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche territoriali.

Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà lettura in aula. Copia degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del Seggio per tutto il periodo della votazione.

Art.7 – DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Entro 40 (quaranta) giorni dall'elezione, l'interessato deve regolarizzare il deposito presso la Segreteria competente (Federale, Regionale, Provinciale) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente Art. 3 per l'eleggibilità o delle idonee dichiarazioni sostitutive.
Chi già ricopre una carica federale elettiva è esentato dal predetto deposito.

Art.8 – INCOMPATIBILITA'

Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'Art. 58 dello Statuto.

Art.9 – ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, di cui agli artt. 57 e 58 dello Statuto, è di competenza del Segretario Generale, che procede d'ufficio.
Se all'accertamento dovessero risultare delle violazioni di carattere regolamentare o altri Tesserati dovessero denunciare delle violazioni, dovrà esserne data notizia al Procuratore Federale che avvierà l'indagine prevista dal Regolamento Giustizia.

Capo II – ACCETTAZIONE DI NOMINA E RINUNCIA

Art. 10 – ACCETTAZIONE DI NOMINA. RINUNCIA E DECADENZA

L'accettazione tacita di una nomina si ha con la presentazione della candidatura.
La rinuncia alla carica si ha con la presentazione delle dimissioni. Inoltre in caso di assenza ingiustificata e di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive e non giustificate dell'organo collegiale di cui il nominato sia entrato a far parte, si considera verificata la decadenza (cfr.art.29.4 e art.41.8 dello Statuto) ed il Presidente Federale provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.

Art. 11 – COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO

Ogni componente degli organi federali deve, con sollecitudine, comunicare al Segretario Generale il domicilio, la e-mail, la PEC ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni.
In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, alla e-mail o alla PEC risultanti dalla Segreteria FISO.
Ogni Componente degli Organi Federali, con analoga sollecitudine, dovrà comunicare ogni variazione successiva dei dati.

Art. 12 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

In base all'art.58.7 dello Statuto l'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.
L'esercizio del diritto di opzione dovrà essere manifestato per iscritto e presentato alla Segreteria Federale secondo quanto previsto all'art.58.7 dello Statuto.
Il mancato esercizio dell'opzione costituisce automatica ed immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Capo III – DURATA DELLE CARICHE. DECADENZA E DIMISSIONI

Art. 13 – DURATA DELLE CARICHE

I componenti degli Organi elettivi, centrali e territoriali, durano in carica un quadriennio olimpico (cfr. art. 60 dello Statuto) e possono essere rieletti.
I Componenti degli Organi centrali e territoriali eletti dall'Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.
Il Presidente Federale e i membri degli Organi direttivi, nazionali e territoriali, possono svolgere più di tre mandati (art.27.1 Statuto).
I Componenti delle Commissioni e di Delegati Regionali e Provinciali durano in carica un quadriennio olimpico, ovvero fino alla scadenza del quadriennio stesso se nominati durante il quadriennio, e possono essere confermati.
Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni dalla nomina da parte del Consiglio federale e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte (cfr. art.35.5 dello Statuto).
Il Giudice Sportivo Nazionale dura in carica per un mandato di quattro anni dalla nomina da parte del Consiglio federale e il suo mandato non può essere rinnovato più di due volte (cfr. art.50 dello Statuto).
I Componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale durano in carica per un mandato di quattro anni dalla nomina da parte del Consiglio Federale e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte (cfr. art.54.4 dello Statuto).

Art. 14 – DECADENZA

Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:

a) gli organi federali elettivi, fatta eccezione per quelli di Giustizia Sportiva e per il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente o nel caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri Federali in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni (cfr. art.29.4 dello Statuto);
b) le Commissioni, i Delegati e gli eventuali incaricati con la decadenza degli organi federali elettivi che li hanno nominati.

I singoli Componenti degli Organi Federali decadono:
a) qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti di cui all'art. 57 dello Statuto;

b) qualora restino assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi di cui fanno parte, salvo giustificato motivo.

La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'organo di appartenenza.
Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di una Delegazione periferica, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi d'ufficio e su proposta del Presidente della Commissione.
I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art. 15 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi federali deve essere inviata per atto scritto al Presidente e deve pervenire prima che si concluda la riunione dell'Organo, altrimenti l'assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell'invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.

La valutazione della giustificazione è fatta discrezionalmente da chi presiede la riunione e ne viene dato atto nel verbale della riunione stessa.

Art. 16 – DIMISSIONI: FORMA E COMUNICAZIONE

Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono essere raccolte anche nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.
Le dimissioni da ogni altra carica devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Presidente della FISO provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.
Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli organi federali, come previsto dall'art.27.3 e dall'art. 29.5 dello Statuto.

Art. 17 – PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI

Quando il Consiglio Federale è convocato per la presa d'atto delle dimissioni, deve deliberare sull'accettazione o sulla reiezione delle stesse, salvo il caso di dimissioni irrevocabili ai sensi dell'art. 29.5 dello Statuto.
In caso di reiezione, il Consiglio Federale demanda al Presidente della FISO la trasmissione di una lettera al dimissionario con invito a recedere dalle dimissioni rese.
Qualora il dimissionario persista con replica formale, le dimissioni si riterranno accettate all'atto di ricezione della stessa dalla Segreteria Federale.
In caso di accettazione, il Consiglio Federale demanda al Presidente della FISO di darne comunicazione al dimissionario e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove assente alla riunione, e di assumere le conseguenti iniziative.

Sezione III – SEPARAZIONE DEI POTERI

Art. 18 – SEPARAZIONE DEI POTERI

Gli organi di controllo e di Giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Controllo e di Giustizia, che restano in carica fino al termine del quadriennio nel quale sono stati eletti o nominati.

Art. 19 – NON SOSTITUIBILITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI GIUSTIZIA

I componenti degli Organi di Controllo e di Giustizia non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti, se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Sezione IV – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 20 – FUNZIONAMENTO

Le riunioni degli organi federali sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci.
Gli organi collegiali federali devono, peraltro, per essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei Componenti. Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi preside la riunione.
Le votazioni avvengono per appello nominale. Si adotta lo scrutinio segreto per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda.

Art. 21 – PRINCIPIO DELLA PROROGA

La continuità dell'amministrazione della Federazione deve sempre essere assicurata.
Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resterà in carica per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione (art.29 Statuto), a norma di Statuto e del presente regolamento, fino al rinnovo delle cariche.

Art. 22 – DECENTRAMENTO

L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto federale e del presente Regolamento.

Sezione V – ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 23 – ATTIVITA' SPORTIVA

Svolge attività sportiva, sia essa agonistica o non agonistica, ed in conseguenza acquisisce diritto di voto previsto dall'art. 18 comma 1 dello Statuto, l'Associazione o la Società, iscritta nel Registro

Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs.39/2021, nonché ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art.6, che abbia maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, a condizione che, nel medesimo periodo, abbia svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della FISO stabilita nei programmi federali.
A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella di carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FISO. Pertanto occorre che almeno un tesserato agonista partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle quattro discipline.
La FISO è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sull'effettiva partecipazione dei Tesserati alle stesse, senza che vi siano rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

Art. 24 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE

A tutte le gare organizzate o patrocinate dalla FISO possono partecipare tutti i tesserati della stessa.
I Tesserati di Federazioni straniere affiliate alla IOF possono partecipare a tutte le gare organizzate e patrocinate dalla FISO, sempre nel rispetto delle normative dettate dalla FISO.
A tutti campionati Italiani organizzati dalla FISO possono partecipare solo i tesserati agonisti, in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali.
La partecipazione alle gare, in presenza degli altri requisiti previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti federali e dalle delibere del Consiglio Federale, è regolata dal tipo di tessera federale di cui sia in possesso il Tesserato.

Art. 25 – RESPONSABILITA'

Dei fatti illeciti e delle irregolarità compiute nel corso di una gara organizzata o patrocinata dalla FISO da parte di uno o più tesserati partecipanti in rappresentanza della propria Associazione o Società di appartenenza e sanzionati dagli Organi disciplinari della FISO, rispondono anche le Associazione o Società interessate, secondo il disposto del Regolamento di Giustizia.

Art. 26 – SQUADRE E RAPPRESENTATIVE NAZIONALI

Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane potranno far parte esclusivamente tesserati FISO in possesso della tessera agonistica federale ed in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana e che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti all'etica delle gare e alle Norme sportive Antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura e che non stiano scontando un periodo di squalifica o di inibizione.

Art. 27 – TITOLO DI NAZIONALE

Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal Consiglio Federale, con propria delibera, a tutti gli Atleti che siano stati selezionati dalla FISO a rappresentare la Nazionale Italiana in Campionati del Mondo, Manifestazioni Internazionali Paraolimpiche, Campionati Europei o altre gare Internazionali, espressamente riconosciuti dalla FISO stessa.

Il carattere di ufficialità della Rappresentanza Nazionale deve essere deliberato formalmente dal Consiglio Federale prima della convocazione. Qualora ciò non fosse possibile, la rappresentanza della Nazionale dovrà essere ufficializzata e ratificata alla prima riunione utile del Consiglio Federale.

Art. 28 – TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA

Il titolo di "Campione d'Italia" verrà attribuito agli Affiliati e agli Atleti che ne avranno diritto secondo le disposizioni del regolamento dei campionati. Gli Atleti che hanno vinto il titolo di campione Italiano in uno dei Campionati ufficiali della FISO hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore.

Sezione VI – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29 – RINVIO ALLO SPECIFICO REGOLAMENTO

Lo specifico Regolamento di Amministrazione e Contabilità disciplina la materia attinente al patrimonio, al bilancio e alla contabilità della FISO.

Sezione VII – INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 30 – IL PERIODICO DELLA FISO

La FISO cura la redazione della rivista "AZIMUT", suo organo ufficiale di informazione, periodico a cadenza trimestrale.
Il Consiglio Federale nomina il direttore responsabile, che deve avere i requisiti previsti dalle leggi sulla stampa e può essere scelto tra estranei alla FISO e nomina il Coordinamento editoriale. Ratifica gli incarichi di caporedattore e dei collaboratori redazionali affidati dal direttore d'intesa con il coordinamento editoriale.
Il Presidente della Federazione (o uno dei Componenti del Consiglio Federale, se espressamente delegato a ciò dal Presidente), ove non sia nominato un Direttore responsabile acquisisce automaticamente l'incarico di Direttore Editoriale e assicura e garantisce che il periodico rappresenti fedelmente le linee strategiche della federazione, espresse dall'Assemblea Nazionale e quelle amministrative espresse dal Consiglio Federale.
Il periodico deve dare esauriente informazione sull'attività che costituiscono oggetto istituzionale della federazione.
Il Coordinamento editoriale è composto da tre membri, appartenenti alla FISO, di cui il Segretario generale, l'Addetto stampa della FISO e un Consigliere. Il Coordinamento editoriale coadiuva il Direttore nell'impostazione del periodico con facoltà di esprimere proprio parere in ordine alle linee programmatiche e gestionali.

Art. 31 – DESTINATARI DEL PERIODICO

Il periodico è inviato gratuitamente in abbonamento postale o attraverso altro sistema determinato dal Consiglio Federale:

a) al Presidente e ai componenti del Consiglio Federale;
b) agli Organi territoriali della Federazione;
c) agli Organi di Giustizia;
d) agli Affiliati;

e) ai Tesserati Agonisti e Tecnici;
f) ai Soci Onorari.

L'elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa ed il Consiglio Federale può deliberare di inviare il periodico ad altre categorie di tesserati o a soggetti esterni alla FISO per il conseguimento degli obiettivi statutari.
Il periodico è inoltre inviato ad eventuali abbonati che ne facciano richiesta.

* * *

PARTE SECONDA - STRUTTURA

TITOLO I – ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I – GENERALITA'

Art. 32 – ORGANI E ATTRIBUZIONI

Gli Organi Centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo, la propaganda dello sport orientamento in tutto il Territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

In conformità alle previsioni statutarie sono organi centrali della Federazione:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Federale;
c) il Consiglio Federale;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) la Procura Federale;
g) la Commissione Federale di Garanzia.

Sezione II – ASSEMBLEA NAZIONALE

Capo I – NORME GENERALI

Art.33 – COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA

L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dall'Art. 18.1 dello Statuto.
L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea Nazionale sono regolate dagli artt. 17, 18, 22 e 23 dello Statuto, integrati con le norme del presente Regolamento.
L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.34 – INDIZIONE E PUBBLICITA'

L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno.

In sessione Ordinaria si svolge entro il giorno 15 del mese di Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con la pubblicazione sul sito federale.

Art. 35 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione a mezzo PEC spedita agli aventi diritto almeno 60 giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale contiene luogo, giorno, ora ed Ordine del Giorno.
Se l'Assemblea è elettiva, l'Ordine del Giorno dovrà prevedere espressamente l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'elenco degli ammessi con diritto di voto è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati/Delegati Regionali e Provinciali, ai Rappresentanti Atleti e Tecnici e a tutti gli Affiliati, allegato all'avviso di convocazione.
Ai sensi dell'Art. 22.3 e 22.4 dello Statuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale, unitamente alla tabella voti formata dalla Segreteria federale, è trasmesso agli Affiliati a mezzo PEC almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai Rappresentanti regionali degli Atleti e dei Tecnici, ove ne sia prevista la partecipazione. Avviso di convocazione e tabella voti sono altresì pubblicati nel sito della FISO con link diretto dalla home page sempre nel termine di 60 giorni.
Avverso la tabella dei voti è ammessa l'impugnazione proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI (Art.22.6 Statuto).

Art.36 – ORDINE DEL GIORNO

L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.
Devono essere iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Elettiva a pena di nullità dell'atto di convocazione:

a) l'elezione alle cariche federali;
b) la verifica dei bilanci programmatici;
c) l'approvazione del bilancio consuntivo nei casi previsti dallo Statuto;
d) nomina il Presidente Onorario e i Membri Emeriti fra coloro che abbiano acquisito merito eccezionali nello sviluppo dello Sport Orientamento.

E' facoltà delle Società/Associazioni con diritto di voto chiedere l'inserimento nell'Odine del Giorno dell'Assemblea ordinaria di uno o più argomenti. In questo caso, il proponente deve presentare tramite PEC la richiesta alla Segreteria Generale, accompagnata da una relazione illustrativa per ogni argomento.
Le proposte devono pervenire in Segreteria Generale tassativamente non oltre il 30° (trentesimo) giorno precedente l'effettuazione dell'assemblea. Il Consiglio Federale decide in merito

all'inserimento o meno di detti argomenti. Il nuovo Ordine del Giorno viene comunicato alle Società/Associazioni con diritto a voto dalla Segreteria Generale a mezzo PEC.

Art.37 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE - RAPPRESENTANZE

La composizione dell'Assemblea è disciplinata dall'art. 17 dello Statuto.
E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e quelle relative al tesseramento (Art. 18.3 Statuto).
Gli Affiliati e i Tesserati non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione non regolare, secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.
Gli Affiliati esprimono il proprio voto in Assemblea Nazionale tramite il Presidente ovvero delegando un componente del Consiglio Direttivo ai sensi e nei termini dell'art. 18.4 dello Statuto.
Il Presidente dell'Affiliato non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.
Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della FISO almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
La qualità di Rappresentante Atleta o Tecnico deve risultare dagli Elenchi trasmessi alla Segreteria Generale dai Presidenti delle Società/associazioni nelle quali si sono svolte le relative elezioni.
Il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i Presidenti e i Consiglieri Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare gli Affiliati all'Assemblea Nazionale, Regionale o Provinciale né direttamente, né per delega.

Art. 38 - DELEGHE

Ex art.19 dello Statuto è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di un altro Affiliato a condizione che:

a) la delega sia redatta su carta intestata dell'Affiliato o con timbro in calce e firma del Presidente delegante o di chi per Statuto abbia tale potere;
b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea dell'Affiliato di appartenenza;

I Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati, possono rappresentare altri Affiliati entro i limiti dell'art. 19 dello Statuto.
La delega deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del suo documento di identità del Legale Rappresentante dell'Affiliato delegante;
- la denominazione dell'Affiliato delegato e le generalità del suo Legale rappresentante.

Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato delegante debbono essere considerate invalide.
I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di deleghe di altre Società/Associazioni. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici possono essere portatori al massimo di tre deleghe nella rispettiva Assemblea di categoria (cfr. Art. 19.3 dello Statuto).
Il numero di deleghe è pari a:

- 1 (uno), se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 (duecento) Società/Associazioni con diritto di voto;

- 2 (due) se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 (quattrocento) Società/Associazioni con diritto di voto;
- 3 (tre) se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 (ottocento) Società/Associazioni con diritto di voto;
- 4 (quattro) se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 (millecinquecento) Società/Associazioni con diritto di voto;
- 5 (cinque) se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 (millecinquecento) Società/Associazioni con diritto di voto.

Art.39 – ATTRIBUZIONE DEL VOTO ED ELENCO UFFICIALE

I voti agli Affiliati sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva ai sensi dell'Art. 18.1 dello Statuto e siano in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.
I voti ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono attribuiti solo se siano in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto, in particolare che siano maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla Fiso. I tecnici devono essere inquadrati negli Albi federali ed in attività.

Art.40 – COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea, è composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI tra persone tesserate alla FISO, che comunque non siano candidate a cariche elettive federali (Art.22.12 Statuto).
La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Federale in sede di convocazione dell'Assemblea.
Nell'Assemblea Nazionale convocata in funzione elettiva il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale FISO d'intesa con il CONI ai sensi dell'art. 22.12 dello Statuto.
La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Nazionale.
Essa ha il compito di:

a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo se necessario un documento di identità e la tessera FISO per l'anno in corso;
b) accreditare gli aventi diritto al voto consegnando loro l'attestazione di regolarità, debitamente contrassegnata e firmata dal Presidente della Commissione Verifica Poteri;
c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto;
d) redigere un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Decide inappellabilmente a maggioranza.

In caso di contestazioni sulla validità della rappresentanza di una Società in assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'assemblea.
E' compito della Commissione Verifica Poteri il controllo dei voti validi presenti in sala, prima di una votazione, qualora sia stata fatta richiesta anche da un solo Delegato.
La Commissione Verifica Poteri ha il compito di accreditare gli eventuali ritardatari, i quali non possono partecipare ad una votazione già in corso, ma certamente possono intervenire a quelle successive.

La Commissione Verifica Poteri tiene aggiornate le presenze e la loro percentuale rispetto agli aventi diritto a voto, comunicandole periodicamente al Presidente, sino alla chiusura dell'Assemblea.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione Verifica Poteri redige e presenta al Presidente dell'Assemblea un verbale conclusivo, dal quale devono risultare:

a) il numero degli Affiliati, distinti tra aventi diritto di voto e non aventi diritto al voto;
b) il numero dei Rappresentanti Atleti e Tecnici aventi diritto al voto;
c) il numero delle Società rappresentate in assemblea direttamente o per delega;
d) il numero dei Rappresentanti Atleti e Tecnici aventi diritto al voto rappresentati;
e) la maggioranza;
f) il numero dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto;
g) il numero totale dei partecipanti all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri termina i suoi lavori alla chiusura dell'Assemblea.

Art. 41 – APERTURA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che ne assume la Presidenza provvisoria.
Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare costituito dalla presenza della metà degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 22.7 dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
Se all'orario di prima convocazione dell'Assemblea non è presente il quorum necessario, egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori:

a) qualora si raggiunga la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto in caso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria Elettiva in base all'Art. 22.7 dello Statuto;
b) qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti in tutti gli altri casi di Assemblea Straordinaria non elettiva, salvo i casi statutariamente previsti. In particolare in caso di modifiche statutarie ex art. 26.4 dello Statuto l'Assemblea in seconda convocazione è valida con un quorum non inferiore al 20%.

Art. 42 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Sono organi eletti dall'Assemblea Nazionale:

1) il Presidente;
2) il Segretario dell'Assemblea nella persona del Segretario Generale della Federazione;
3) la Commissione di scrutinio nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 22.12 dello Statuto;
4) la Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 22.12 dello Statuto.

Nell'Assemblea Nazionale Elettiva il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono indicati dalla Federazione d'intesa con il CONI e proposti all'Assemblea in base all'Art.22.12 dello Statuto.
All'Ufficio di Presidenza è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari.
Non possono in alcun modo far parte dell'Ufficio di Presidenza i candidati per qualsivoglia carica ed i componenti degli organi centrali della FISO uscenti.

Art. 43 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, ed in sua vece il Vice Presidente, dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel pieno rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità.
In particolare:

a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e delle eventuali successive modifiche o variazioni;
b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
c) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
d) redige, per ciascun punto all'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale che deve essere inserita nel relativo processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può contenersi al di sotto di cinque minuti;
f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità o altri abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato due volte. In tal caso del provvedimento è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
g) ha facoltà di concedere delle repliche;
h) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento Organico;
i) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elette dall'assemblea;
j) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
k) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea Nazionale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 44 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, è redatto, entro trenta giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale, un'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Società ha la facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 45 – ASSEMBLEA NAZIONALE IN SESSIONE ORDINARIA

L'Assemblea Nazionale, in sessione Ordinaria, deve essere celebrata entro il giorno 15 del mese di Marzo dell'anno successivo alla celebrazione del Giochi Olimpici estivi.

L'Ordine del Giorno deve contenere:

a) il rinnovo delle cariche federali elettive;
b) la verifica dei bilanci programmatici di esercizio;
c) l'eventuale nomina di Presidenti onorari e Membri emeriti della Federazione.

Art. 46 – ASSEMBLEA NAZIONALE IN SESSIONE STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi tassativamente disciplinati dall'art.25 dello Statuto:

a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, se il sistema è quello del voto plurimo;
c) richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni tesserati presso gli Affiliati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria viene convocata nei seguenti casi (art.25 Statuto):

1) elezioni del Presidente della Federazione nelle ipotesi dimissioni o impedimento del Presidente nel rispetto dell'Art.27 dello Statuto;
2) elezioni del Consiglio Federale nelle ipotesi dimissioni o vacanza verificatesi prima dell'ordinaria scadenza del mandato previsto dall'art.29.4 del presente Statuto, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di reintegrazione, ma solo nel caso non sia possibile provvedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti;
3) modifiche allo Statuto proposte secondo quanto previsto dall'Art. 26 dello Statuto;
4) approvazione del bilancio di esercizio, in caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte della Giunta Nazionale del CONI o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei conti;
5) deliberare lo scioglimento della FISO o l'eventuale aggregazione in un unico soggetto giuridico con altre FSN o DSA. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico tra Federazioni e/o DSA dovranno essere previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle discipline previste all'art.3.1 del presente Statuto, nonché la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza di Affiliati e Tesserati;

Art. 47 – REGOLARITA' DI COSTITUZIONE – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria è validamente costituita e può validamente deliberare con le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto.
Le Assemblee sono valide:

a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria Elettiva, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto (art.22.7 Statuto); in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 27 dello Statuto;
b) l'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, salvo i casi statutariamente previsti (Art.26.4 dello Statuto).

L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria, sia Straordinaria, delibera con la metà più uno dei voti dei presenti o rappresentati, salvo nelle ipotesi di modifica dello Statuto per le quali sono richieste le

maggioranze previste dall'Art. 26.5 dello Statuto. Gli astenuti concorrono alla definizione del quorum costitutivo, in quanto accreditati; ma non sono computati ai fini del quorum deliberativo.

Art. 48 – RICORSI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Le deliberazioni dell'Assemblea Federale possono essere annullate su ricorso proposto ai sensi dell'art. 79 del Regolamento Giustizia.

ART.49 – VOTAZIONI E CONTEGGI

Le modalità delle votazioni nel corso delle assemblee sono disciplinate dall'Art.23 dello Statuto.
Nell'Assemblea Nazionale elettiva, ai sensi dell'art.23.4 dello Statuto, il voto può essere esercitato anche in forma elettronica, purché vengano garantite la certezza e la trasparenza della procedura, il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la segretezza.
Prima di procedere alle votazioni dovrà essere verificata la funzionalità degli strumenti di voto elettronico, testando il numero complessivo di votanti presenti, le singole componenti della quota Affiliati, Atleti e Tecnici ed eseguendo ogni altra verifica ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea.
Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, con riferimento all'Assemblea Nazionale elettiva, le altre votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto dal almeno un terzo degli aventi diritto di voto e comunque nel rispetto del numero di deleghe, qualunque sia la votazione.
Il risultato della votazione è determinato dal conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
Nei casi in cui le votazioni avvengano per alzata di mano e controprova, per acclamazione, per appello nominale o con scheda segreta, dovranno seguire i seguenti criteri:

a) per alzata di mano e controprova;
b) per acclamazione. Essa deve sempre avvenire all'unanimità.
c) per appello nominale, che si effettua con la chiamata nominativa in ordine alfabetico di tutti i delegati accreditati all'Assemblea. La Commissione di scrutinio registra e somma i voti rappresentati da ciascuno di essi. Le risultanze, fra favorevoli, contrari e astenuti, determinano l'esito della votazione;
d) per scheda segreta. Questo sistema viene utilizzato per l'elezione delle cariche statutarie, ovvero su richiesta di 1/3 degli aventi diritto di voto.

Le fasi di votazione per le elezioni sono disciplinate dall'art. 23.7 dello Statuto.
In prima fase tutti gli aventi diritto eleggono, con votazioni separate e successive:

1) il Presidente della Federazione;
2) il Presidente dei Revisori dei Conti.

In seconda fase tutti gli Affiliati eleggono i sette componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
In terza fase i Rappresentanti degli Atleti eleggono i due componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
In quarta fase i Rappresentanti dei Tecnici eleggono il componente del Consiglio Federale di loro spettanza.

Capo II – NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI

Art. 50 – OPERAZIONI ELETTORALI

Per ciascuna votazione il Presidente dell'Assemblea chiama gli aventi diritto al voto secondo l'ordine di elencazione del verbale della Commissione di Verifica Poteri, consegnando a ciascuno gli apparecchi per il voto elettronico oppure le schede previste.
Al termine di ciascuna votazione il Presidente dell'Assemblea verificherà il risultato del voto elettronico oppure per le altre votazioni estrarrà dall'urna le schede, una per una, leggerà, a voce alta, il nome o i nomi prescelti e passerà la scheda agli scrutatori per la verifica, la registrazione e la somma dei voti.
Il Presidente dell'Assemblea può escludere da voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.
Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti.
Quelli che si sono assentati durante le operazioni di voto con scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.
L'elenco dei candidati deve riportare nome e cognome del candidato.
Gli aventi diritto devono barrare la casella o le caselle che si riferiscono al candidato i ai candidati cui intendono dare la preferenza.
Per la carica di Presidente Federale ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza (Art.22.11).
Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza (Art.22.11).
Per la carica di Consigliere Federale eletto dagli Affiliati ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, cinque preferenze (Art.22.10).
Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Rappresentanti Atleti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze (Art.22.10).
Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Rappresentanti Tecnici ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza (Art.22.10).

ART.51 – COMPUTO DEI VOTI E SCRUTINIO

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente alla presenza di tutti i partecipati dell'Assemblea.
In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.
Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
La votazione a scrutinio segreto è prescritta per l'elezione delle cariche federali, nonché per gli argomenti per i quali sia richiesta da almeno 1/5 dei rappresentanti presenti.
Sono considerate nulle le schede che contengono:

a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
b) scritte diverse o altri segni che non garantiscano la segretezza del voto;
c) le preferenze a favore di soggetti non candidati.

Art. 52 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

A cura del Presidente dell'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco dei Candidati che hanno riportato voti con l'indicazione dei voti riportati.
Ai sensi dell'art.29.2 dello Statuto nel Consiglio Federale deve essere assicurata la presenza di genere diverso, sia con equa rappresentanza di atleti e atlete, sia con la presenza di componenti di genere differente in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti, secondo quanto di seguito specificato.
Saranno proclamati eletti:

a) Presidente della Federazione:
   - il candidato che conseguirà la metà più uno dei voti validamente espressi in Assemblea, sia in caso di prima votazione, sia nel caso si debba ricorrere al ballottaggio, come previsto dalle disposizioni in tema di procedure elettorali (art.23.8 dello Statuto);
   - in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il candidato che abbia ottenuto il numero di voti stabiliti dall'art.27.2 dello Statuto.

b) Consiglieri Federali:
   - i sette candidati, con un massimo di cinque per genere (maschile o femminile) ed almeno due (maschile o femminile) dell'altro genere, che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati o Candidate degli Affiliati, purché in presenza di candidature di entrambi i generi. Nel caso in cui il numero di candidati, maschile femminile, risultasse inferiore al numero minimo previsto, il numero di consiglieri in quota Affilati eletto sarà completato con il rispettivo numero di candidati dell'altro genere che avranno riportato il maggior numero di voti;
   - i due candidati che avranno riportato rispettivamente tra gli Atleti e le Atlete il maggior numero di voti validi, garantendo l'equa rappresentanza di genere in Consiglio Federale con un Atleta ed una Atleta eletti, purché in presenza di candidature di entrambi i generi; nel caso di candidati di un solo genere, maschile o femminile, saranno eletti i due candidati che avranno riportato il maggio numero di voti;
   - il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi nelle schede dei Candidati Tecnici.

c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti nelle elezioni precederà in graduatoria il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in carica.

In caso due o più candidati al Consiglio Federale riportino uguale numero di voti e per l'accesso alla carica sia necessario stilare una graduatoria, si procederà mediante ballottaggio ex art.23.10 dello Statuto. Anche nel caso in cui tutti i posti risultino assegnati, qualora tra i non eletti figurino degli ex aequo che abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti delle categorie di riferimento, si ricorrerà al ballottaggio tra gli stessi al fine di garantire eventuali integrazioni future dell'Organo, conformemente a quanto disposto dall'Art. 25.2 dello Statuto, eccezion fatta per l'eventuale integrazione di genere che, se possibile, dovrà essere garantita in ogni caso a norma dell'art. 29 dello Statuto.

Sezione III – PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Capo I - ELEZIONI E FUNZIONE

Art. 53 – ELEZIONE

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, come previsto dagli Artt.23.7 e 27 dello Statuto.

Art. 54 – ATTRIBUZIONI E COMPITI

Il Presidente è il legale rappresentante della FISO con facoltà di delega. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale ed ha inoltre tutte le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'Art. 27 dello Statuto.
Egli costituisce la massima espressione dell'autorità della FISO. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico e organizzativo dello sport orientamento in campo nazionale ed internazionale, adottando, anche in via di urgenza i provvedimenti necessari.
In particolare deve:

a) presiedere i lavori del Consiglio Federale;
b) assumere la reggenza temporanea degli incarichi assegnati dal Consiglio Federale ed eventualmente vacanti;
c) invitare alle riunioni gli Organi Federali, rappresentati di Enti o persone in relazione agli argomenti da discutere;
d) intervenire, personalmente o a mezzo di altro componente del Consiglio Federale da lui espressamente delegato alle Assemblee degli Affiliati e alle riunioni delle Commissioni nominate dal Consiglio Federale.

E' il Direttore delle riviste e dei periodici Federali. Al momento della cessazione dalla carica il Presidente uscente deve dare la consegna degli archivi federali, degli atti amministrativi e del patrimonio della F.I.S.O. al nuovo Presidente, entro 30 giorni dalla data dell'elezione ed alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che controfirma i verbali di consegna.

Capo II – IMPEDIMENTI E DECADENZE

Art. 55 – ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente Vicario (art.28.2 Statuto).

Art. 56 – IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI

In caso di impedimento definitivo del Presidente della Federazione si avrà la decadenza immediata del Presidente stesso e del Consiglio Federale.
Il Vice Presidente Vicario provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria elettiva da tenersi entro 90 giorni; in caso di dimissioni o

impedimento anche del Vice Presidente Vicario, ai fini della convocazione dell'Assemblea subentrerà il 2° Vice Presidente (art.28.3 Statuto).
In caso di dimissioni del Presidente della Federazione si avrà la decadenza immediata del Presidente stesso e del Consiglio Federale i quali resteranno in carica con le competenze limitate agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro 90 giorni per il rinnovo delle cariche.

Art. 57 – DECADENZA E PROROGA DEI POTERI

Il Presidente decade nei casi previsti dall'art.27 e 29 dello Statuto federale.
La decadenza del Presidente comporta la decadenza immediata dal Consiglio Federale, che resterà in prorogatio con le competenze limitate agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui agli artt. 22 e 25 dello Statuto.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata dal Presidente della Federazione salvo i casi di impedimento definitivo, nei quali casi la convocazione sarà curata dal Vicepresidente vicario, o in caso di impedimento anche di questo, dal secondo Vicepresidente.

Sezione IV – CONSIGLIO FEDERALE

Capo I – ELEZIONE E FUNZIONI

ART.58 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

E' composto dal Presidente e dai dieci Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale secondo il disposto degli Artt.22 e 29 dello Statuto e dall'Art.52 del presente Regolamento, con votazioni separate e successive a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti.
Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.

Art. 59 - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'art.31 dello Statuto.
Esercita il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Regionali e Provinciali relative all'elezione dei rispettivi Organi Direttivi.
Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi Territoriali, al fine di ripristinare la normale attività.
Stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi.
Approva annualmente il bilancio preventivo della Federazione. Approva annualmente il bilancio d'esercizio da sottoporre al CONI.
Delibera in materia di Regolamenti secondo quanto disposto dall'Art.63 dello Statuto.
In caso di grandi manifestazioni internazionali o di interesse nazionale il Consiglio Federale può promuovere la costituzione di un Comitato Organizzatore che gestisca direttamente le manifestazioni oppure assegnarle ad un Comitato Regionale o Provinciale che, sotto la sua piena e

totale responsabilità, può delegarle ad una o ad un gruppo di Società Sportive affiliate che offrano piena garanzia di capacità organizzativa.

Art. 60 – INCARICHI PARTICOLARI AI CONSIGLIERI FEDERALI

Il Consiglio Federale può conferire ad uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni di Consiglio. Le deleghe debbono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio Federale.

Capo II – IMPEDIMENTI E DECADENZE

Art. 61 – NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA – DIMISSIONI DI UNO O PIU' CONSIGLIERI

Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri saranno seguite le procedure di cui all'art. 29.5 dello Statuto.

Art. 62 – CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri saranno seguite le procedure di cui all'art. 29.4 e 29.5 dello Statuto.

Art. 63 – VACANZA A SEGUITO DI OPZIONE

In caso di elezione di un Consigliere ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, saranno seguite le procedure di cui all'art. 29.5 dello Statuto.

Capo III – FUNZIONAMENTO

Art. 64 – RIUNIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure a richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti (Art.30 Statuto).
La Convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tramite PEC o raccomandata A/R almeno 10 (dieci) giorni solari prima della data fissata per l a riunione, a tutti i Consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso inferiore a quanto previsto nel comma precedente, ma comunque non inferiore a 5 (cinque) giorni.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano anche con modalità a distanza secondo quanto previsto all'art.30.6 dello Statuto.
I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio Federale devono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative.
Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere formalmente invitati il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere invitati i Presidenti delle commissioni tecniche ed i soggetti titolari di incarichi specifici, i rappresentanti della FISO negli organismi internazionali ed altri per esigenze ben motivate, secondo quanto previsto dall'Art. 30.7 dello Statuto.
Il Presidente Onorario della Federazione è invitato di diritto alle riunioni del C.F.

Art. 65 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI E DELIBERAZIONI

Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che in generale regolano l'attività di un organo collegiale.
Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario (o in subordine il 2° Vice Presidente) dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FISO.
Ciascun Consigliere, anche al di fuori dei settori di specifica competenza, può formulare proposte e fare osservazioni e riserve su ciascun tema di discussione.
Le deliberazioni avvengono per appello nominale e voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Le nomine interne possono avvenire per acclamazione.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.
Col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Qualora la parità dei voti si determini in votazione a scrutinio segreto la votazione verrà ripetuta. Qualora non si determini nuovamente un'espressione di maggioranza la delibera verrà rinviata ad altra seduta.
Il Consiglio può provvedere al proprio interno ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli componenti.

Art. 66 – REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL VERBALE

Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario generale della Federazione ovvero dal funzionario della Segreteria Federale da questo delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
Il verbale delle riunioni del Consiglio Federale viene approvato seduta stante oppure nella riunione consiliare immediatamente successiva e deve sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
Il verbale viene conservato negli archivi federali ed inviato per via telematica ai Consiglieri Federali, agli Organi di Giustizia, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati e Commissari Regionali.

Art. 67 – FACOLTA' DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione pareri, chiarimenti, delucidazioni nei limiti delle facoltà attribuitegli dall'art. 32 dello Statuto.

Art. 68 – PUBBLICITA' DELLE DELIBERE

Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di interesse generale per gli Affiliati, nonché quelle che il Consiglio Federale riterrà opportuno, dovrà esser pubblicato sul sito federale.

Sezione V – VICEPRESIDENTI

Art.69 – ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI

Nella riunione di insediamento, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, elegge tra i suoi componenti a maggioranza di voti il Vice Presidente Vicario e il secondo Vice Presidente.

Art. 70 – ATTRIBUZIONI DEI VICE PRESIDENTI

Il Vice Presidente Vicario esercita i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

Sezione VI – CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

Art.71 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Federale può istituire, ai sensi dell'art.16.3 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale, dal Vice Presidente Vicario e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale trai suoi componenti. Ove tra i Componenti non siano già presenti il Consigliere dei Tecnici e un Consigliere degli Atleti, il Consiglio di Presidenza deve essere integrato con la loro designazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale che può delegare, in sua vece, uno dei componenti del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i oggetti che ritiene interessati.

Sezione VII – SEGRETARIO GENERALE

Art.72 – ATTRIBUZIONI, COMPITI E POTERI

Il Segretario Generale ha le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'art.32 dello Statuto. Provvede alla gestione amministrativa della FISO e ne è direttamente responsabile. Prende parte, nella sua qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
Il Segretario Generale inoltre:

a) esercita le funzioni conferitigli dalle norme che disciplinano il rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di Amministrazione e contabilità;
b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali eletti e nominati dalla FISO;
c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FISO;
d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FISO;
e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
g) stabilisce i programmi di lavoro necessari per dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Sezione VIII - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Capo I – ELEZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 73 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dell'Autorità di Governo con delega allo Sport, comunque in conformità con la normativa vigente. Il Collegio dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 74 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente o di membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 75 – ATTRIBUZIONI E COMPITI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dall'Art.33 dello Statuto, ha il compito di:
a) esercitare il controllo ammnistrativo su tutta la gestione periferica e centrale ed accertare la regolare tenuta della contabilità della FISO;
b) verificare almeno ogni 3 (tre) mesi l'esatta corrispondenza fra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dai titoli di proprietà;
c) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione del bilancio stesso;
d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

Di ciascuna delle verifiche suddette deve essere redatto processo verbale.

Capo II – FUNZIONAMENTO E CESSAZIONE

Art. 76 – FUNZIONAMENTO

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
Il Presidente e i membri effettivi del Collegio sono invitati a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

Art. 77 – CESSAZIONE DALLA CARICA

Le sostituzioni del Presidente e dei Componenti del Collegio a seguito di cessazione della carica sono regolate dagli artt.25.2 e 33.8 dello Statuto.

Sezione IX – COMMISSIONI FEDERALI

Art. 78 – FINALITA' E FUNZIONAMENTO

Le Commissioni Federali, previste dagli artt.16.5 e 39 dello Statuto, sono stabilite dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio secondo le varie esigenze ed hanno competenze in settori di attività di particolare importanza per la Federazione.
Le Commissioni hanno, ciascuna per il proprio settore ed in attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Federale i seguenti compiti:

a) acquisire conoscenze specifiche, anche in ambito internazionale, e trasferirle al Consiglio Federale;
b) svolgere indagini ed analizzare lo stato del proprio settore per conto del Consiglio Federale;
c) individuare persone che possano costituire riferimenti dal punto di vista conoscitivo e operativo nel settore di competenza a livello periferico, e curare i rapporti con queste;
d) svolgere incarichi particolari a loro demandati dal Consiglio Federale;
e) predisporre la documentazione relativa alla programmazione, consuntivazione o prevenzione delle attività del proprio settore;
f) stabilire contatti con altri enti, come Pubbliche Autorità, Istituzioni, Aziende ed altre Federazioni, al fine di individuare nuove occasioni di sviluppo del loro settore;
g) elaborare programmi o progetti da sottoporre al Consiglio Federale;
h) attuare programmi o progetti di particolare rilevanza per la Federazione.

Le Commissioni sono composte da non meno di tre e non più di cinque membri, salvo esplicita deroga stabilita dal Consiglio Federale con delibera motivata.
Il Consiglio Federale affida ad un proprio membro l'incarico di presiedere, costituire e dirigere una Commissione. Gli altri componenti della Commissione, generalmente scelti tra esperti o persone di particolare importanza per lo specifico settore, sono proposti dal responsabile della Commissione e nominati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può però chiamare a presiedere una Commissione un tesserato particolarmente titolato.

Art. 79 – RIUNIONE DELLE COMMISSIONI

Ogni commissione è convocata dal Presidente di Commissione, con mezzi telematici, 5 giorni prima della data fissata, con contestuale comunicazione al Presidente e alla Segreteria Generale. Il Presidente e il Segretario Generale hanno la facoltà di partecipare personalmente alla riunione di Commissione e di delegare un Consigliere.
Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità. Delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti e una sintesi dei lavori.
Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano tutto il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale. In caso di pareri discordi il Presidente della Commissione è tenuto a riferirne al Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale non è vincolato ai risultati di studio o ai pareri delle Commissioni.
I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale a cura della Segreteria Federale.
Il Consiglio Federale può istituire la Commissione Nazionale Atleti, la cui composizione, competenza e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento della Nazionale.

Art.80 – SCADENZA DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime. Le Commissioni permanenti sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dall'art.39 dello Statuto Federale.

Sezione X – RIMBORSI SPESE E INDENNITA'

Art. 81 – RIMBORSI SPESE

Ai Componenti degli Organi Federali e delle Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per l'espletamento degli incarichi.
Il Consiglio Federale determina le spese da rimborsare a chi ne ha diritto e determina altresì il modo di documentazione delle spese stesse.
L'attività svolta dai Componenti degli Organi Collegiali e delle Commissioni, al di fuori delle riunioni degli stessi, viene certificata con dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 82 – INDENNITA'

Le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. La FISO può prevedere indennità a favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari incarichi. L'indennità per tali incarichi deve essere determinata dal Consiglio Federale (art.57 Statuto).

* * *

TITOLO II – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Sezione I – GENERALITA'

Art.83 – ELEZIONE E FUNZIONI

Gli Organi Federali Territoriali hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il Territorio nazionale.
Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
Gli Organi Federali territoriali, come disposto dall'art.16 dello Statuto, si suddividono in:

a) L'Assemblea Regionale;
b) Presidente di Comitato Regionale;
c) Il Comitato Regionale;
d) Il Delegato Regionale;
e) L'Assemblea Provinciale;
f) Il Presidente del Consiglio Provinciale;
g) Il Consiglio Provinciale;
h) Il Delegato Provinciale.

Art.84 – MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO

In caso di gravi irregolarità di gestione, per accertate carenze di funzionamento e per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo di un Consiglio Regionale o Provinciale, il Consiglio Federale scioglie i comitati Regionali o Consigli Provinciali in questione e nomina Commissari Straordinari. Il Commissario straordinario deve convocare, entro 60 giorni dalla sua nomina, un'Assemblea straordinaria che dovrà avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni per la ricostituzione degli organi Territoriali.

Sezione II – ORGANI REGIONALI

Capo I – ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 85 – NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI

L'Assemblea Regionale è disciplinata dall'Art. 40 dello Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste dal presente regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.
In ogni caso i Presidenti dei Comitati e i Componenti dei Comitati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Associazioni o Società Affiliate né direttamente, né per delega.
L'Assemblea Regionale Ordinaria ha carattere elettivo e si tiene normalmente ogni quattro anni e deve avere luogo entro il 15 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e deve essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
L'Assemblea Regionale Straordinaria è disciplinata dall'art.40.6 dello Statuto e dovrà essere indetta e convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della sua effettuazione.
La data di convocazione dell'Assemblea Regionale ed il relativo Ordine del Giorno devono essere comunicati agli Affiliati e ai Rappresentanti Atleti e Rappresentanti Tecnici aventi sede nella Regione e al Presidente della FISO tramite la Segreteria.
La data di convocazione dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati al Presidente ed alla Segreteria Generale della FISO entro 5 giorni dalla decisione assunta dal Comitato Regionale. La convocazione dell'Assemblea Regionale, assieme all'ordine del giorno e all'elenco degli aventi diritto a voto, deve essere trasmessa agli affiliati regionali e resa pubblica sul sito web regionale, se esistente, e sul sito web federale.

Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, all'elezione del Presidente del Comitato e dei Componenti del Consiglio regionale sulla base delle candidature depositate.
Prendono parte di diritto alle Assemblee regionali ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto:

- un Delegato del Consiglio Federale;
- il Presidente ed i componenti il Comitato Regionale;
- I Consiglieri Federali della Regione;
- i Presidenti, Delegati e Commissari Provinciali della Regione.

I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Territoriali dovranno essere trasmessi per iscritto alla Segreteria Generale della F.I.S.O., unitamente al verbale dei lavori dell'Assemblea, dal Presidente della stessa che, con il Segretario, firmerà tali documenti entro dieci giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.
Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di funzionamento, il quorum costitutivo e quello deliberativo delle assemblee regionali sono le stesse di quanto previsto per le Assemblee Nazionali agli artt. 17, 18, 22 e 23 dello Statuto.

Art. 86 – VERIFICA DEI POTERI E SCRUTINIO

La Commissione Verifica dei Poteri, in caso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria Elettiva, è composta da 3 (tre) membri ed è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione possono essere scelti tra tesserati che non siano candidati alle cariche regionali.
La Commissione scrutinio è composta da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea e scelti tra tesserati che non siano candidati alle cariche regionali.

Art. 87 – RICORSO

Gli aventi diritto al voto, in caso di omessa od errata attribuzione dei voti, o coloro a cui sia stato negato il diritto di voto, possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco degli aventi diritto a voto. Il ricorso può essere proposto anche avverso omessa od errata attribuzione concernente altri aventi diritto a voto. Il suddetto ricorso deve essere presentato in forma scritta da parte del soggetto avente diritto, o suo sostituto, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, inviato per mezzo di raccomandata A/R o PEC al Comitato Regionale, al Segretario Generale FISO e agli eventuali interessati al ricorso stesso. Il Comitato Regionale si pronuncerà, in modo inappellabile, sui ricorsi pervenuti, entro 3 (tre) giorni precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, comunicando per via telematica e seduta stante le sue conclusioni.
Il Comitato Regionale deve provvedere immediatamente ad un riscontro della posizione del rappresentante ed in caso di accoglimento deve darne comunicazione ufficiale all'interessato. Se 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata inviata all'Affiliato, il reclamo si intende respinto.

ART.88 - ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI REGIONALI

Il Consiglio Federale ai sensi dell'art.31, lett.j) dello Statuto indice l'Assemblea per la costituzione dei nuovi Comitati Regionali. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale della FISO.
Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Capo II – PRESIDENTE REGIONALE

Art.88 - ELEZIONE

Il Presidente dell'Assemblea Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente Federale e presiede il Comitato Regionale.

Art. 89 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 42 dello Statuto.
E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea regionale la propria relazione della gestione.
Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, a consegnare a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato o della Federazione in suo possesso, redigendo apposito verbale di consegna, firmato da entrambe le parti.

Art. 90 – IMPEDIMENTO TEMPORANEO

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale esercita le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 91 – IMPEDIMENTO DEFINITIVO E DIMISSIONI

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 42.3 dello Statuto.

Capo III – COMITATO REGIONALE E CONSIGLIO REGIONALE

Art. 92 - COMPOSIZIONE

I Comitati Regionali sono costituiti nelle Regioni in cui esistono almeno 10 (dieci) Affiliati con diritto di voto.
Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da 8 (otto) Consiglieri, di cui 5 (cinque) in quota Affiliati, 2 (due) in quota Atleti e 1 (uno) in quota Tecnici ex art.40 dello Statuto.

Art. 93 - ELEZIONE

I Componenti del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.
L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.
L'elezione deve essere sottoposta al controllo di legittimità del Consiglio Federale, che l'approva.
I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all'art.41.8 dello Statuto.

Art. 94 - SEDE

La sede del Comitato Regionale è di norma nella città capoluogo di Regione o in quella del Presidente del Comitato Regionale, se non diversamente disposto dal Consiglio Regionale stesso ed approvato dal Consiglio Federale con espressa delibera.

Art. 95 – NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA; DIMISSIONI; OPZIONI

In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dall'Art. 41.8 dello Statuto.
Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni del Consiglio Regionale sarà considerato dimissionario.

In materia di decadenza del Consiglio regionale o di sostituzione dei singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie che regolano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale ex art.29.4 e 29.5 dello Statuto.

Art. 96 – ATTRIBUZIONI

Il Consiglio regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni e i compiti previsto dagli artt.40 e 41 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo e alla propaganda dello sport orientamento.
Il consiglio in particolare:

a) amministra fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
b) predispone la relazione sulla gestione del Comitato regionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualunque incarico in Regione;
d) organizza le fasi regionali dei Campionati ed autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati, coordinando la gestione attraverso i Delegati Provinciali;
e) approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Affiliati della Regione e vigila sulle stesse;
f) redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione sulla base del Calendario Nazionale e dei calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità e lo invia alla Segreteria Federale e agli Affiliati della Regione;
g) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Regione;
h) tiene i contatti con gli Enti Regionali amministrativi, sportivi (CONI regionale e EPS regionali) per sviluppare, incrementare, reperire finanziamenti per l'attività orientistica della Regione nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
i) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale.

Art.97 - FUNZIONAMENTO

Alla prima riunione del Comitato Regionale, dopo l'elezione, il Presidente propone al Comitato stesso, per la nomina, i nominativi dei Consiglieri cui affidare gli incarichi di Vice-Presidente e di Segretario (art.41.9 Statuto).
Ai sensi dell'art. 41.10 dello Statuto, il Presidente propone al Consiglio Regionale, per la nomina, i nominativi dei tesserati cui affidare gli incarichi di Direttore Tecnico, Responsabile impiantistica, Responsabile per la formazione ed altri ritenuti necessari.
Il Consiglio Regionale deve riunirsi almeno 4 volte l'anno e porre obbligatoriamente in discussione: previsione di spesa, rendiconto finanziario trimestrale, programmazione generale dell'attività regionale e calendario regionale.
Il Consiglio Regionale si riunisce ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Delle riunioni viene redatto verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Generale e di cui viene data lettura alla riunione successiva.
La previsione di spesa ed i rendiconti trimestrali del Comitato Regionale confluiscono nel bilancio unico nazionale della FISO.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano le riunioni del Consiglio Federale in base allo Statuto e al presente Regolamento.

Capo IV – DELEGATI REGIONALI

Art. 98 – NOMINA E COMPITI

Nelle regioni con meno di 10 (dieci) Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un delegato Regionale, che dura in carica tutta la durata del Consiglio Federale e può essere riconfermato.
L'incarico scade con l'avvenuta costituzione del Comitato Regionale.
I compiti del delegato Regionale sono indicati nell'art.46 dello Statuto.

Capo V - CONSULTA DELLE REGIONI

Art. 99 – COMPITI E FUNZIONI

La Consulta delle Regioni è un organo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale.
Vi partecipano tutti i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e gli eventuali Commissari Straordinari.
I Presidenti Regionali possono delegare a partecipare un membro del loro Comitato; i Delegati ed i Commissari Straordinari devono essere presenti di persona.
La Consulta deve essere convocata almeno due volte l'anno.
Alla Consulta possono essere poste in discussione relazioni di programmazione dei vari settori federali che la Segreteria deve far pervenire agli interessati almeno 10 giorni prima della riunione.
La Consulta si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei componenti; esprime pareri consultivi ed indicazioni per il Consiglio Federale con il quorum deliberativo pari al 50% + 1 dei presenti.
I compiti della Consulta sono definiti dall'art.38 dello Statuto.

Sezione III – ORGANI PROVINCIALI

Art.100 – ORGANI PROVINCIALI

Il decentramento amministrativo della FISO si attua, oltre che con gli Organi Regionali, anche con gli Organi Provinciali.

Art. 101 – NORME DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento per la costituzione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi provinciali sono dettate dagli Artt. 43, 44, 45 e 46 dello Statuto. Agli Stessi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la corrispondente organizzazione regionale, alle quali si rinvia.

Capo I – ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 102 – NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI

L'Assemblea Provinciale Ordinaria e Straordinaria è disciplinata dall'Art. 43 dello Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale e Regionale previste dal presente regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.

In ogni caso i Presidenti dei Comitati Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare ASD/SSD Affiliate né direttamente, né per delega.
L'Assemblea Provinciale Ordinaria ha carattere elettivo e si tiene normalmente ogni quattro anni e deve avere luogo entro il 15 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Regionale Elettiva con convocazione inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della sua effettuazione. Non sono ammesse deleghe.
La data di convocazione dell'Assemblea Provinciale ed il relativo Ordine del Giorno devono essere comunicati agli Affiliati e ai Rappresentanti Atleti e Rappresentanti Tecnici aventi sede nella Provincia e al Presidente della FISO tramite la Segreteria.
Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, all'elezione del Presidente del Comitato e dei Componenti del Consiglio Provinciale sulla base delle candidature depositate.

Prendono parte di diritto alle Assemblee Provinciali ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto:

- un rappresentante del Consiglio Regionale designato dal Presidente Regionale;
- il Presidente ed i componenti il Comitato Provinciale ovvero il Delegato Provinciale;
- i Consiglieri Federali della provincia.

I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Territoriali dovranno essere trasmessi per iscritto alla Segreteria Generale della F.I.S.O., unitamente al verbale dei lavori dell'Assemblea, dal Presidente della stessa che, con il Segretario, firmerà tali documenti entro dieci giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.
Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di funzionamento, il quorum costitutivo e quello deliberativo delle assemblee provinciali sono le stesse di quanto previsto per le Assemblee Regionali e Nazionali agli art. 17, 18, 22, 23 e 85 dello Statuto.

Art. 103 – VERIFICA DEI POTERI E SCRUTINIO

La Commissione Verifica dei Poteri, in caso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria Elettiva, è composta da 3 (tre) membri ed è nominata dal Consiglio Provinciale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche provinciali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione possono essere scelti tra tesserati che non siano candidati alle cariche provinciali.
La Commissione scrutinio è composta da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea e scelti tra tesserati che non siano candidati alle cariche provinciali.

Art. 104 – RICORSO

Gli aventi diritto al voto, in caso di omessa od errata attribuzione dei voti, o coloro a cui sia stato negato il diritto di voto, possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco degli aventi diritto a voto. Il ricorso può essere proposto anche avverso omessa od errata attribuzione concernente altri aventi diritto a voto. Il suddetto ricorso deve essere presentato in forma scritta da parte del soggetto avente diritto, o suo sostituto, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, inviato per mezzo di raccomandata A/R o PEC al Comitato Provinciale, al Presidente regionale e al Segretario Generale FISO e agli eventuali interessati al ricorso stesso. Il Comitato Provinciale si pronuncerà, in modo inappellabile, sui ricorsi pervenuti, entro 3 (tre) giorni precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, comunicando per via telematica e seduta stante le sue conclusioni.

Il Comitato Provinciale deve provvedere immediatamente ad un riscontro della posizione del rappresentante ed in caso di accoglimento deve darne comunicazione ufficiale all'interessato. Se 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata inviata all'Affiliato, il reclamo si intende respinto.

ART. 105 - ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI PROVINCIALI

Il Consiglio Federale ai sensi dell'art.31, lettera j) dello Statuto, con la stessa delibera istitutiva del nuovo Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale della FISO.
Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Capo II – PRESIDENTE PROVINCIALE

Art.106 – ELEZIONE

Il Presidente dell'Assemblea Provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente Federale e presiede il Comitato Provinciale.

Art. 107 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 45 dello Statuto.
E' responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Provinciale.
Il Presidente sottopone all'Assemblea Provinciale la propria relazione della gestione.
Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Provinciale è tenuto, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, a consegnare a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato o della Federazione in suo possesso, redigendo apposito verbale di consegna, firmato da entrambe le parti.

Art. 108 – IMPEDIMENTO TEMPORANEO

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Provinciale esercita le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 109 – IMPEDIMENTO DEFINITIVO E DIMISSIONI

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Provinciale si applicano le disposizioni previste dall'art. 45.2 dello Statuto Federale.

ART.110 – COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è composto, secondo l'art.44 dello Statuto, dal Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri, di cui 3 (tre) in quota Affiliati, 1 (uno) in quota Atleti e 1 (uno) in quota Tecnici.

Art. 111 - ELEZIONE

I Componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale degli aventi diritto di voto.
L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Provinciale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.
L'elezione deve essere sottoposta al controllo di legittimità del Consiglio Federale, che l'approva.
I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all'art.44.5 dello Statuto.

Art. 112 - SEDE

La sede del Comitato Provinciale è di norma nella città capoluogo di Provincia o in quella del Presidente del Comitato Provinciale, se non diversamente disposto dal Consiglio Provinciale stesso ed approvato dal Consiglio Federale con espressa delibera.

Art. 113 – NON ACCETTAZIONE DELLA CARICA; DIMISSIONI; OPZIONI

In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dall'Art.41.8 dello Statuto.
Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni del Consiglio Provinciale sarà considerato dimissionario.
In materia di decadenza del Consiglio Provinciale o di sostituzione dei singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie che regolano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale ex artt.29.4 e 29.5 dello Statuto.

Art. 114 – ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Provinciale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni e i compiti previsto dall'art.44 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo e alla propaganda dello sport orientamento.
Il consiglio in particolare:

a) amministra fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
b) predispone la relazione sulla gestione del Comitato Provinciale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale;
c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualunque incarico in Provincia;
d) organizza le fasi provinciali dei Campionati;
e) approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Affiliati della Provincia e vigila sulle stesse;
f) redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Provincia sulla base del Calendario regionale e Nazionale, dopo averne verificata la reciproca compatibilità e lo invia al Presidente regionale, alla Segreteria Federale e agli Affiliati della Provincia;
g) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Provincia;

h) tiene i contatti con gli Enti amministrativi e sportivi della Provincia per sviluppare, incrementare, reperire finanziamenti per l'attività orientistica della Provincia nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
i) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Regionale.

Art.115 - FUNZIONAMENTO

Alla prima riunione del Comitato Provinciale, dopo l'elezione, il Presidente propone al Comitato stesso, per la nomina, i nominativi dei Consiglieri cui affidare gli incarichi di Vice-Presidente e di Segretario.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano le riunioni del Consiglio Regionale e Federale in base allo Statuto e al presente Regolamento.

Art. 116 – DELEGATI PROVINCIALI

Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale in quelle Province in cui non si raggiunga il numero di 10 affiliati. Rimane in carica per la durata del Consiglio Federale e può essere riconfermato.

ART.117 - DELEGATI E COMMISSARI

Nelle Regioni e nelle Provincie ove non è possibile costituire il Comitato, il Consiglio Federale può nominare Delegati Regionali o Provinciali con incarico quadriennale, revocabile ai sensi dell'articolo 46.2 dello Statuto.
Lo scioglimento di un Comitato Regionale o Provinciale e quindi la nomina del relativo Commissario, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale, viene deliberata dal Consiglio Federale.

* * *

LIBRO SECONDO – I SOGGETTI

Sezione I – GLI AFFILIATI

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Capo I - TIPOLOGIA

Art. 118 – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE

E' considerato Affiliato la Società Sportiva Dilettantistica (SSD), l'associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e l'Associazione di Promozione Sociale (APS), che si affilia alla FISO per la pratica sportiva dell'orientamento nel Territorio dello Stato, escludendo dai propri intenti il fine di lucro.
Possono affiliarsi alla FISO anche Gruppi Sportivi, rappresentati dal Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, in base a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.
L'Affiliato si obbliga per sé e per i propri Tesserati ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della FISO.
Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere espressamente dichiarato che l'Affiliato:

a) si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri Soci e ai propri Tesserati lo Statuto e i Regolamenti della FISO, del CONI, del CIP e della IOF;
b) ha come finalità principale la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, dell'orienteering;
c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro, prevede il rispetto del principio di democrazia interna ed ottemperi a quanto previsto dall'art.29 dello Statuto del CONI.

ART. 119 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

Gli Affiliati hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le modalità statutarie e regolamentari.
Possono altresì usufruire di tutte le agevolazioni disposta dalla FISO per lo svolgimento dell'attività sportiva e agonistica.
Nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali hanno diritto di voto – esclusivamente – gli Affiliati che abbiano svolto attività sportiva ai sensi dell'art.18 dello Statuto Federale.
Il Consiglio Federale può deferire agli Organi di Giustizia le Società che iscrivono all'attività agonistica Atleti non regolarmente tesserati.

Capo II - RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE

Art.120 – RICONOSCIMENTO

Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati che siano retti da Statuti conformi a quello tipo deliberato dalla FISO, in cui sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Sportivo.
Il riconoscimento viene su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato per il venir meno dei requisiti prescritti.
Le Associazioni e le Società riconosciute entrano a far parte della FISO con l'affiliazione, che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.
Ai fini dell'Affiliazione, lo Statuto e i Regolamenti societari e le loro variazioni devono essere conosciuti e approvati dal Consiglio Federale.

Art. 121 – MODALITA' DI AFFILIAZIONE

Le Società e Associazioni Sportive devono chiedere l'affiliazione servendosi di appositi moduli debitamente compilati e sottoscritti dal Presidente o da altro Legale Rappresentante della Società/Associazione. Le domande di affiliazione devono essere presentate alla Segreteria Generale della FISO, che provvederà a richiedere il parere del Comitato o del Delegato Regionale di competenza.
In caso di esistenza del Comitato o Delegato Provinciale, il Presidente del Comitato o Delegato Regionale trasmetterà copia della domanda e dei rivelativi documenti al Comitato o Delegato Provinciale pertinente.
Il Presidente o il Legale rappresentante dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alle normative e ai Regolamenti vigenti nella FISO.
Alla domanda deve essere allegati i seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate o redatto da notaio;
b) comunicazione scritta su apposito modulo dei nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione degli stessi;

c) elenco dei Tesserati;
d) documento attestante l'avvenuto versamento delle tasse di affiliazione e le quote di tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale;
e) indicazione del luogo dove la Associazione o la Società svolge la propria attività sportiva e agonistica;
f) la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
g) ogni altro requisito richiesto dall'art. 6 dello Statuto Federale.

Tutti i documenti dovranno pervenire alla Segreteria Generale sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 122 – AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI TESSERATI

Gli aggiornamenti degli elenchi dei Tesserati trasmessi alla Segreteria Generale nel corso dell'anno, accompagnati dalle relative quote di tesseramento, saranno pubblicati nel sito ufficiale della federazione.

Art.123 – DELIBERAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE

La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito.
La domanda di affiliazione viene esaminata dal Consiglio Federale che può accoglierla o respingerla.
Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Generale darà notizia agli Affilati interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Comitati/Delegati Provinciali.
La delibera di affiliazione per estratto andrà pubblicata sul sito federale.
Della mancata accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Generale darà notizia agli Affilati interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Comitati/Delegati Provinciali.
Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del Collegio di garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. N) dello Statuto del CONI.

ART.124 - RIAFFILIAZIONE

Le Società/Associazioni devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla FISO, seguendo la procedura guidata online entro i termini fissati e deliberati annualmente dal Consiglio Federale.
I documenti di cui all'art. 121, lett. a) e b) del presente Regolamento dovranno essere nuovamente inviati solo in caso di variazioni apportate nel corso dell'anno o qualora il Consiglio Federale lo ritenga necessario per la riaffiliazione.

Art.125 – DELIBERAZIONE DELLA DOMANDA DI RIAFFILIAZIONE

La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito.
La domanda di riaffiliazione viene esaminata dal Consiglio Federale che può accoglierla o respingerla.
Dell'avvenuta accettazione della domanda di riaffiliazione, la Segreteria Generale darà notizia agli Affilati interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Comitati/Delegati Provinciali.
Della mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, la Segreteria Generale darà notizia agli Affilati interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Comitati/Delegati Provinciali.

Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del Collegio di garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. N) dello Statuto del CONI.

ART.126 – TERMINI DI AFFILIAZIONE E DI RIAFFILIAZIONE

La domanda di prima affiliazione può essere presentata in ogni momento dell'anno.
Le domande di riaffiliazione devono essere presentate a partire dal 1° Dicembre al 31 Dicembre di ogni anno.
Le domande di riaffiliazione presentate tra il 1° Gennaio e il 31 Gennaio di ogni anno saranno accettate, ma la tariffa di affiliazione sarà maggiorata nella misura decisa ogni anno dal Consiglio Federale.
In caso di ritardata presentazione della domanda di riaffiliazione, la ASD/SSD/APS non potrà partecipare alla attività sportiva e i suoi tesserati saranno liberi di richiedere il tesseramento per un altro Affiliato.
Scaduto il termine del 31 Gennaio la Società che non si sarà riaffiliata cesserà di appartenere alla FISO ai sensi dell'art.10, lett.g) dello Statuto, perdendo l'anzianità di affiliazione e il diritto di voto, salvo cause di forza maggiore da sottoporre alla valutazione del Consiglio Federale.
Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure. Decorso un quinquennio dall'ultima valida affiliazione il Codice identificativo dell'Affiliato non potrà più essere recuperato.
Eventuali crediti maturati in capo ad ASD/SSD che non si riaffilino per cinque anni consecutivi saranno devoluti dalla FISO ai Comitati o alle Delegazioni Regionali cui apparteneva la ASD/SDD decaduta.

ART.127 – EFFETTI DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

La domanda di prima affiliazione deve essere presentata al Consiglio Federale tramite l'organo periferico regionale competente, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. Il Consiglio Federale ne delibera l'accettazione ai sensi dell'art. 31, lettera g) dello Statuto. I tesserati non possono svolgere attività sportiva sino all'accettazione del Consiglio Federale.
Una volta presentata la domanda di riaffiliazione la Società/Associazione Sportiva è autorizzata a svolgere attività agonistica. Il Consiglio Federale provvederà ad accettare la riaffiliazione alla prima riunione utile.

Art. 128 – POSIZIONE IRREGOLARE DEGLI AFFILIATI

L'Affiliato che non regolarizza la propria posizione è considerato non più appartenente alla FISO e non può:

a) richiedere tessere per i propri Soci;
b) iscrivere atleti a competizioni agonistiche;
c) esercitare diritto di voto nelle assemblee Nazionali, Regionali e provinciali;
d) organizzare manifestazioni agonistiche che prevedano la partecipazione di tesserati;
e) organizzare qualsiasi tipo di attività utilizzando le risorse della FISO o il nome della FISO.

Capo III – DENOMINAZIONE – ABBINAMENTI – SEDE - RAPPRESENTANZA

Art. 129 - OMONIMIA DELLA RAGIONE SOCIALE

Gli Affiliati possono scegliere liberamente la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume, l'ordine pubblico o con le direttive e le disposizioni della FISO.
Il Consiglio Federale ha il potere di richiedere la modifica della denominazione di una Società Sportiva in caso di omonimia con quella di altre Società già affiliate, prima di procedere ai sensi dell'art.31, lettera g) dello Statuto.
La richiesta di modifica deve essere comunicata al competente Consiglio Regionale e notificata direttamente alla Società interessata, la quale dovrà provvedere in tal senso per ottenere l'affiliazione.
Le modifiche delle denominazioni sociali debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 130 – SEDE SOCIALE

La sede sociale, risultante dai moduli di affiliazione, è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FISO. Gli atti ufficiali della FISO per i quali non siano previste forme specifiche di notificazione, si intendono conosciuti dagli Affiliati con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli, sempre che non siano intervenute nel frattempo variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate ala FISO per i provvedimenti di competenza.
Gli Affiliati possono, tuttavia, chiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma vengano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o Associazione, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.
La Segreteria Generale, constata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la richiesta si intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni del recapito ufficiale precedentemente indicato.

ART. 131 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza sociale nei confronti della FISO spetta al Presidente od a coloro i quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nello Statuto Sociale, regolarmente depositato presso la FISO, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti alla FISO per l'anno in corso.
In particolare i rappresentati sociali, così come definiti nel precedente coma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale di tutte le attestazioni e i dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Capo IV – FUSIONI E INCORPORAZIONI

Art.132 - FUSIONE DI SOCIETA' E/O ASSOCIAZIONI

Due o più Società/Associazioni affiliate possono fondersi riunendosi per dare vita ad una nuova Società, che deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione.
La nuova Società/Associazione acquisisce l'anzianità del più anziano degli Affiliati che si sono fusi.
In caso di fusione di Associazioni o Società vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno degli Affiliati interessati alla fusione che passano in capo al nuovo Affiliato sorto dalla fusione.
I Tesserati presso le Associazioni o Società che si sono fuse rimangono tesserati del nuovo Affiliato per periodo residuo del vincolo di tesseramento.
La fusione deve essere proposta per essere approvata ai fini sportivi dal Consiglio Federale, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione.
Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle Società/Associazioni che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, nonché la quota di affiliazione del nuovo Affiliato.

Art. 133 – INCORPORAZIONE DI SOCIETA' E/O ASSOCIAZIONI

Una Società/Associazione Affiliata può incorporare una o più Società/Associazione della stessa Regione, pure affiliate, quando quest'ultima, per volontà degli organi sociali, cessi di esistere come tale.
I Soci, o parte di essi, nonché le attività e passività sociali passano alla Società/Associazione incorporante, che mantiene la sua denominazione sociale, i colori, i diritti sportivi il Consiglio Direttivo e i Tesserati.
I Tesserati degli Affiliati incorporati restano vincolati, per la parte residua del vincolo di tesseramento, all'Affiliato incorporante.
I diritti della Società/Associazione incorporata non si trasmettono a quella incorporante.

Art.134 – NORME COMUNI

La fusione e l'incorporazione delle Società/Associazioni hanno effetto nei confronti della FISO, dal momento in cui il Consiglio Federale li approva.
La mancata approvazione deve essere motivata.
L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei confronti della FISO.
Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultino singolarmente affiliati o riaffiliati alla FISO per l'anno in corso.

Capo V - VARIAZIONI

Art.135 – COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI

Quando nel corso dell'anno si verificano dei cambiamenti della denominazione sociale, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli organi Sociali, della sede sociale, etc., l'Affiliato deve darne comunicazione entro 15 (quindici) giorni alla Segreteria Federale, che rilascia un'attestazione di ricezione e trasmette copia della comunicazione ai competenti Organi territoriali regionali e Provinciali.

Le attestazioni della Segreteria Federale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in di Assemblee Federali.

Capo VI – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISO

Art. 140 – CASI DI CESSAZIONE

L'affiliato cessa di appartenere alla FISO per:

a) recesso;
b) mancata riaffiliazione;
c) scioglimento volontario;
d) radiazione;
e) inattività sportiva;
f) revoca dell'affiliazione

A tutti gli effetti si richiamano le disposizioni di cui all'art.10 dello Statuto.

Art.141 - SCIOGLIMENTO VOLONTARIO

L'Affiliato che per qualunque motivo si scioglie cessa di essere vincolato alla FISO. Viene considerato sciolto l'Affiliato che si fonde con un'altra Associazione o Società o viene incorporato in un'altra Associazione o Società.

Art. 142 – RADIAZIONE

La radiazione comporta la cancellazione dell'Affiliato dalla FISO e comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art.7 dello Statuto, quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati con la radiazione dagli Organi di Giustizia Sportiva.
Il provvedimento di radiazione viene comunicato al CONI e a tutti gli organismi da esso riconosciuto (FSN, DSA, EPS, etc.).

Art. 143 – INATTIVITA' SPORTIVA

L'Affiliato che per due anni sportivi non abbia svolto alcuna attività prevista dall'art.3 dello Statuto e dall'art. 23 del presente Regolamento, cessa di appartenere alla FISO come previsto dall'art. 10.1, lett. c) dello Statuto.

Art. 144 – REVOCA DELL'AFFILIAZIONE

Il Consiglio Federale delibera la revoca dell'Affiliazione nei casi in cui l'Affiliato non abbia o perda i requisiti prescritti dall'art.6 e 10 dello Statuto.
Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. N) dello Statuto CONI.

* * *

Sezione II – I TESSERATI

Capo I - Tesseramento

ART.145 - VINCOLO FEDERALE

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FISO in un rapporto giuridico – sportivo ex art.14 dello Statuto.

Art. 146 – TESSERATI

I soggetti di cui all'art. 11 dello Statuto entrano a far parte della FISO dal momento del tesseramento. Tutti i Soci degli affiliati debbono essere tesserati alla FISO a cura dell'Affiliato di appartenenza.

Art- 147 – MODALITA' DI TESSERAMENTO

La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione mediante una procedura on line cui può accedere l'Affiliato di appartenenza. Il Tesserato è tenuto a fornire all'Affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici e quanto altro richiesto, ai fini della registrazione nelle carte federali e della compilazione della tessera. Egli è tenuto a dichiarare anche la sua eventuale precedente posizione di tesserato.
La FISO si riserva di emanare annualmente le disposizioni quadro in merito alle modalità di tesseramento.

Art. 148 – VALIDITA' DEL TESSERAMENTO E RINNOVO

La tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione, che ne attesta l'autenticità, ai fini della partecipazione all'attività agonistica e sportiva, è valida dalla data di rilascio da parte della Segreteria Federale fino al 31 Dicembre dello stesso anno.
La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell'anno.

Art. 149 – TERMINE DEL TESSERAMENTO

La validità del tesseramento scade il 31 Dicembre dell'anno in cui la tessera è stata rilasciata. Se nel corso dell'anno un Affiliato interrompe per qualunque motivo il vincolo giuridico-sportivo con la FISO, il Tesseramento cesserà di avere efficacia. Il Tesserato entro 15 giorni dal venir meno dei requisiti di affiliazione della propria Società/Associazione con la FISO dovrà chiedere il nuovo Tesseramento con altra Associazione/Società Affiliata con la FISO.

Art. 150 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Per partecipare all'attività agonistica, l'interessato deve essere in possesso ed esibire – a richiesta – la tessera agonistica al Direttore di Gara preposto.
Chi non è in grado di esibire la Tessera agonistica, pur essendone in possesso, può essere ammesso a partecipare alle gare previa dichiarazione scritta di possesso della tessera.
L'esibizione della tessera può essere richiesta dagli organizzatori di stage o seminari rivolti ad atleti in attività. Anche in tal caso è possibile l'autocertificazione sul possesso della stessa.

L'atleta straniero non tesserato FISO può prendere parte alle competizioni autorizzate, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante di essere in possesso di tessera della propria Federazione.

Art. 151 - TESSERAMENTO

Sono Tesserati alla FISO:

a) gli Atleti;
b) i Dirigenti Federali Centrali e territoriali;
c) i Dirigenti Sociali;
d) i Tecnici;
e) i Medici e personale parasanitario federale;
f) i Medici Sociali e personale parasanitario sociale.

Il Tesseramento degli Atleti, di cui al punto a), può essere effettuato solo tramite gli Affiliati alla FISO, salvo quanto previsto all'art. 11 .3 dello Statuto.
Il Tesseramento dei Dirigenti, di cui al punto b), viene effettuato al momento dell'elezione o della nomina.
Il Tesseramento dei Tecnici e degli Istruttori, di cui ai punti d) - e), viene effettuato al momento del conseguimento della qualifica e dell'iscrizione nell'apposito Albo.
Il Tesseramento dei Medici Sportivi, di cui al punto f), viene effettuato all'atto della nomina e dell'iscrizione nell'apposito Albo.
Il Tesseramento dei Medici Sociali, di cui al punto g), viene effettuato all'atto dell'affiliazione della ASD/SSD di appartenenza.
Gli Atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo antidoping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal Tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti dalla ASD/SSD di appartenenza ed inviata alla FISO se richiesta.
I requisiti e le modalità di tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art.152 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Ex art.13 dello Statuto il Tesserato ha il dovere di:

a) osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, nonché quelli della IOF, del CONI e del CIP;
b) rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari dell'Affiliato di appartenenza;
c) non fare e/o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni organizzate dalla FISO, dalla IOF o dagli Affiliati;
d) non partecipare a gare e competizioni di orienteering che non siano indette, organizzate, patrocinate o autorizzate dalla FISO.

Ex art. 12 dello Statuto il Tesserato ha diritto a:

a) partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti;
b) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISO;
c) indossare la divisa sportiva sociale o federale, osservando le disposizioni emanate dalla FISO in materia;
d) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

I Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti FISO sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e pecuniaria previste dal Regolamento di Giustizia e dalle deliberazioni federali. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

Art. 153 – SEGNI DISTINTIVI

Hanno diritto di fregiarsi del logo della FISO e del distintivo tricolore gli Atleti Campioni d'Italia come previsto all'art.28 del presente Regolamento.

Art. 154 – TESSERATI ATLETI

Sono Atleti tutti coloro che partecipano a gare comprese nell'ambito delle attività agonistiche e promozionali della FISO e devono essere in regola col tesseramento federale e con le norme in materia di tutela sanitaria.
Può ottenere il tesseramento come Atleta ogni persona fisicamente idonea secondo le leggi vigenti ed esente da radiazione dalla FISO o da altre Federazioni Sportive o da provvedimenti disciplinari in atto, che comportino la sospensione da ogni attività federale.

Gli Atleti della Nazionale devono presentarsi alle gare o agli allenamenti a cui vengono convocati dagli Organi federali, in rapporto alla preparazione o alla formazione di squadre nazionali rappresentative, giustificando tempestivamente le eventuali assenze per causa di forza maggiore e hanno l'obbligo di partecipare alle gare in rappresentanza dell'Italia con il massimo impegno.
Al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse ex art.10 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI gli Atleti della Nazionale in una specifica disciplina non possono essere contemporaneamente Allenatori e Selezionatori della Nazionale nell'ambito della medesima disciplina praticata. Chiunque venga a trovarsi in questa situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o l'altro ruolo entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

L'Atleta arruolato in un Corpo Militare ha diritto di essere tesserato per il gruppo sportivo dell'Ente militare cui è assegnato, se Affiliato FISO.
La richiesta è trasmessa dalla Segreteria Generale all'Ente militare presso il quale l'Atleta presta servizio ed il trasferimento, che ha luogo senza necessità di nulla-osta, viene comunicato alla Società/Associazione di appartenenza. Il tesseramento temporaneo per servizio militare determina l'interruzione del tesseramento a favore dell'Affiliato cui l'Atleta era vincolato.
Tale Affiliato, pertanto, deve rimettere la tessera dell'Atleta alla Segreteria Generale che provvede ad interrompere la validità fino al termine del tesseramento temporaneo. In caso di abbandono del servizio anzidetto, la Segreteria Generale provvederà a restituire la tessera. A restituzione avvenuta, l'Atleta può disputare, a favore dell'Affiliato di provenienza, qualsiasi gara.
In nessun altro caso è ammesso il trasferimento di un Atleta da una Società/Associazione sportiva all'altra durante il corso dell'anno agonistico.
Congedato dal servizio militare l'Atleta rientra automaticamente nella Società/Associazione cui apparteneva al momento del suo arruolamento.

Le Società/Associazioni sportive affiliate alla FISO possono richiedere il tesseramento per persone non in possesso della cittadinanza italiana. La richiesta di tesseramento, se lo straniero è cittadino

extra-comunitario residente in Italia, deve avvenire previo accertamento della regolarità formale della posizione giuridica individuale anche a rispetto della normativa in tema di immigrazione.
Tutti gli Atleti stranieri debbono presentare nulla-osta della competente Federazione Nazionale.
Una Società/Associazione affiliata può tesserare Atleti comunitari. Ciascuna ASD/SSD potrà tesserare Atleti extracomunitari nei limiti qui di seguito indicati:

- 2 maschi M 13/14 e 2 femmine W13/14;
- 2 maschi M 15/16 e 2 femmine W15/16;
- 2 maschi M 17/18 e 2 femmine W17/18;
- 2 maschi M 20 e 2 femmine W20;
- 2 maschi ME e 2 femmine WE;
- 4 maschi Master (di età compresa tra 35 e 80 anni);
- 4 femmine Master (di età compresa tra 35 e 80 anni).

In ogni caso le ASD/SSD non potranno iscrivere più di 2 Atleti stranieri per categoria per ciascuna gara nazionale (individuale e staffetta) e i nominativi degli Atleti in gara dovranno essere preventivamente comunicati agli organizzatori entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
L'Atleta straniero minorenne che ha i requisiti per diventare cittadino italiano all'età dei 18 anni e iscritto con una Società della sua regione può concorrere ai titoli nazionali.
Spetta ai Comitati e ai Delegati regionali decidere se l'atleta straniero possa concorrere ai titoli regionali.
Gli Atleti stranieri possono partecipare a tutte le gare previste dal Calendario Federale, ma non possono tuttavia essere classificati nei Campionati Italiani di qualsiasi categoria e tipo. I risultati tecnici eventualmente conseguiti non sono considerati utili ai fini delle graduatorie nazionali.

Il Consiglio Federale stabilisce le categorie degli Atleti e le relative età di appartenenza, approvando il Regolamento Tecnico, a cui si rimanda.
Ai fini agonistici, sono riconosciute le seguenti categorie di Atleti, le cui denominazioni coincidono con quelle riconosciute dalla International Orienteering Federation (I.O.F.):

a) ME – WE: uomini e donne con elevati punteggi nel ranking nazionale, fra i quali sono selezionate le rappresentative nazionali assolute;
b) M13/14 W13/14 uomini e donne di età compresa fra 13 e 14 anni;
c) M15/16 W15/16 uomini e donne di età compresa fra 15 e 16 anni;
d) M17/18 W17/18 uomini e donne di età compresa fra 17 e 18 anni;
e) M 19/20 W19/20 uomini e donne di età compresa fra 19 e 20 anni;
f) M21/34 W21/34 uomini e donne di età compresa fra 21 e 34 anni;
g) M35 W35 uomini e donne di età compresa fra 35 e 39 anni;
h) M40 W40 uomini e donne di età compresa fra 40 e 44 anni;
i) …….. per analogia, tutte le successive categorie con età crescenti ogni 5 o più anni fino agli 80 anni, così come deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal Ministero della Salute.

Il Consiglio Federale, per alcune tipologie di gara, può decidere di accorpare alcune delle predette categorie agonistiche.

Capo II - DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

Art.155 - DIRIGENTI FEDERALI

Sono “Dirigenti federali” tutti coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina nell’ambito degli Organi centrali o territoriali della FISO.
La qualifica di Dirigente federale si assume con l’elezione o la nomina e dura fino alla scadenza del mandato.

Art.156 - DIRIGENTI SOCIALI

Sono “Dirigenti Sociali” il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo delle Società/Associazioni affiliate regolarmente inseriti nei moduli di affiliazione. Tutti i Dirigenti sociali devono essere regolarmente tesserati alla FISO. Essi sono Dirigenti sociali esclusivamente nella propria Società/Associazione di appartenenza.
Il Presidente della Società/Associazione sportiva è responsabile di fronte alla legge delle norme riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, in particolare per quanto attiene la verifica della idoneità sanitaria dei tesserati.
I Dirigenti sociali hanno facoltà di presentare i loro reclami nei casi e nelle forme previste dalle norme federali.
Il Dirigente accompagnatore è responsabile verso la FISO, durante le manifestazioni sportive, del comportamento degli Atleti e dei tesserati della sua Società entro e fuori il campo di gara.

Capo III – TECNICI E MEDICI

Art. 157 – QUADRI TECNICI

Fanno parte della FISO con la qualifica di “Tecnici” coloro i quali abbiano acquisito il titolo nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Quadri Tecnici deliberato dal Consiglio Federale.
L’attività del Settore Tecnico è disciplinata dall’apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel “Piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport”.

Art. 158 - UFFICIALI DI GARA, TRACCIATORI E OMOLOGATORI

Fanno parte della FISO con qualifica di “Ufficiali di gara” di 2° e 3° grado coloro i quali abbiano acquisito il titolo nella forma e nei modi stabiliti dall’apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale e risultano inquadrati nell’apposito albo.
Fanno parte della FISO con qualifica di “Tracciatori” di 2° e 3° grado coloro i quali abbiano acquisito il titolo nella forma e nei modi stabiliti dall’apposito Regolamento “Quadri Tecnici” deliberato dal Consiglio Federale e risultano inquadrati nell’apposito albo.
Fanno parte della FISO con qualifica di “Omologatori” coloro i quali abbiano acquisito il titolo nella forma e nei modi stabiliti dall’apposito Regolamento “Quadri Tecnici” deliberato dal Consiglio Federale e risultano inquadrati nell’apposito albo.

Art. 159 – TENICI, ISTRUTTORI e ALLENATORI

Fanno parte della FISO con la qualifica di "Tecnici" di 1° grado e di "Tecnici Young" coloro i quali abbiano acquisito il titolo nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento "Quadri Tecnici" deliberato dal Consiglio Federale.
Fanno parte della FISO con qualifica di "Istruttori" di 2° e 3° grado coloro i quali abbiano acquisito il titolo nella forma e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento "Quadri Tecnici" deliberato dal Consiglio Federale.
Fanno parte della FISO con qualifica di "Allenatori" di 1° - 2° e 3° grado coloro i quali abbiano acquisito il titolo nella forma e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento "Quadri Tecnici" deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 160 – MEDICI FEDERALI E SOCIALI

I Medici federali sono nominati dal Consiglio Federale.
I Medici sociali, qualora siano nominati, devono essere regolarmente tesserati alla FISO, mediante inserimento del loro nominativo nel modulo di affiliazione della Società/Associazione.
I Medici federali e gli eventuali Medici sociali possono essere chiamati a rispondere, in caso di violazione, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

Capo IV - TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

Art. 161 – QUOTA DI TESSERAMENTO

Il Consiglio Federale determina, annualmente, l'ammontare della quota di tesseramento per le varie categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.
È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento. Il doppio tesseramento costituisce infrazione disciplinare sia per il tesserato, sia per la Società che accetta la seconda tessera.

È tuttavia permesso il doppio tesseramento con Società/Associazione di altra Federazione o Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva con la quale sia stato firmato un protocollo che lo permetta, nonché con Società/Associazioni sportive, anche praticanti lo sport orientamento, affiliate a Federazioni estere.

Le Società/Associazioni che organizzano gare di qualunque tipo sono tenute a verificare che tutti i partecipanti siano tesserati alla Federazione. Soggetti che non siano ancora tesserati potranno venire tesserati alla Società/Associazione organizzatrice.
Le Società/Associazioni e la FISO attraverso gli organi territoriali che organizzano gare scolastiche sono tenute a tesserare gli studenti secondo le modalità e in base agli accordi intervenuti con gli istituti scolastici.

Art. 162 - VINCOLO SPORTIVO

I Tesserati contraggono con l'Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo annuale che ha termine:
a) alla data del 31 Dicembre;
b) con la cessazione della qualità di Socio;
c) con la cessazione del rapporto di affiliazione dell'Affiliato alla FISO;

d) in caso di sospensione dell'Affiliato per un periodo che influisca sull'attività sportiva in modo tale da pregiudicarla;
e) in caso di inattività sportiva del Tesserato imputabile all'Affiliato;
f) in caso di richiesta motivata del Tesserato. In caso di diniego del nulla osta è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Federale nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia.

Alla data del 31 dicembre termina il vincolo sportivo, che si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà contraria da parte del Tesserato.

Art.163 – TIPOLOGIE DI TESSERE

Le Tessere Federali sono dei seguenti tipi:
a) Tessera Agonistica;
b) Tessera Non agonistica;
c) Tessera Amatoriale;
d) Tessera Ludico Motoria/esordienti/promozionale;
e) Tessera Dirigenti;
f) Tessera Tecnici.

La Tessera Agonistica consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale, a tutti i Campionati, le Gare e le competizioni, comunque organizzati o patrocinati dalla FISO.
La Tessera Non agonistica consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale non agonistica, promozionale o sociale.
La Tessera Amatoriale è rilasciata dalla stessa FISO per le persone di cui all'art.11, lettera d) dello Statuto. La tessera amatoriale consente la partecipazione a gare, allenamenti o altre attività a seconda della tipologia di certificato medico in possesso della persona ed in base al Regolamento gare approvato ogni anno dal Consiglio Federale.
La Tessera Ludico Motoria/esordienti/Promozionale consente di svolgere le attività previste dal regolamento annuale federale ed è rinnovabile.
La Tessera Dirigenti è rilasciata a coloro che ricoprono cariche di dirigenti in ambito federale centrale e periferico.
La Tessera Tecnici è rilasciata agli iscritti ai rispettivi Albi federali e consente di esercitare in campo federale la corrispondente attività secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Art. 164 – TRASFERIMENTI. INDENNITA' DI FORMAZIONE

Così come previsto dall'art. 162 del presente Regolamento, il vincolo del tesseramento dura un anno agonistico; pertanto, alla sua scadenza, l'Atleta è libero di trasferirsi ad altra Società Sportiva dandone comunicazione scritta per raccomandata A/R o PEC alla Società/Associazione di appartenenza.
Il nulla osta della Società/Associazione di appartenenza per ottenere il trasferimento ad altra Società/Associazione Sportiva è richiesto per gli Atleti/e delle categorie M/W16, M/W18 e M/W20 ed Elite. In questo caso lo svincolo viene chiesto dalla Società/Associazione con cui l'Atleta intende tesserarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC all'Associazione/Società di appartenenza, entro il 31 Ottobre di ogni anno per l'anno successivo, previa corresponsione alla società di appartenenza di una indennità per le spese sostenute e le attività svolte e finalizzate alla formazione fisica, atletica e tecnica del Tesserato. Tale indennità deve essere reinvestita per il perseguimento di fini sportivi.

L'indennità di preparazione è la somma dovuta alla società di provenienza da un affiliato che intenda tesserare un atleta appartenente alle categorie sopra indicate.
L'indennità comprende il rimborso forfetario una tantum delle spese sostenute dal soggetto affiliato di appartenenza per la formazione dell'atleta, oltre alla somma di Euro 100,00 per ciascuno anno sportivo in cui l'atleta è stato tesserato per la società di appartenenza e spetta per intero o pro quota in relazione al numero delle stesse.
Salvo diverso accordo tra i due Affiliati, l'indennità di formazione è pari a:

1) Euro 100 per le categorie M/W 16 per ciascun anno sportivo in categoria agonistica;
2) Euro 100 per le categorie M/W 18 per ciascun anno sportivo in categoria agonistica, oltre al rimborso spese forfetario pari ad Euro 250,00;
3) Euro 100 per le categorie M/W 20 per ciascun anno sportivo in categoria agonistica, oltre al rimborso spese forfetario pari ad Euro 500,00;
4) Euro 100 per le categorie M/W Elite per ciascun anno sportivo in categoria agonistica, oltre al rimborso spese pari ad Euro 1000,00.

La richiesta di trasferimento avviene tramite l'affiliato per il quale l'Atleta è tesserato. Deve essere firmata dall'Atleta e dai Presidenti dell'Affiliato cedente e dell'Affiliato cessionario. In caso di Atleta minorenne la richiesta deve essere firmata anche da chi ne esercita la patria potestà. Alla richiesta deve essere allegata anche la dichiarazione dell'avvenuta corresponsione dell'indennità di formazione.
Il nulla osta non è necessario nei seguenti casi:

a) se la Società/Associazione Sportiva che deve rilasciarlo non provvede alla riaffiliazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) quando la stessa, pur riaffiliata, dichiari di non voler o poter svolgere attività agonistica;
c) se l'Atleta oggetto del trasferimento non ha svolto attività agonistica nell'anno precedente.

CAPO V - TUTELA SANITARIA

Art. 165 - TUTELA SANITARIA

Tutti gli Atleti muniti di Tessera Agonistica devono essere in possesso di certificato d'idoneità all'attività agonistica sportiva in corso di validità, rilasciato a norma di quanto previsto dal D.M.18.02.1982.
Gli Agonisti che partecipano solo alla disciplina del TRAILO possono essere in possesso del certificato Agonistico di tipo A.
Tutti gli Atleti muniti di Tessera Non Agonistica devono essere in possesso di "certificato d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica" a norma dell'art. 42 bis della Legge n.98 del 9.8.2013 (e successive modificazioni) e delle Linee guida del Ministero della Sanità 8.8.2014.
Secondo il D.M. 24 aprile 2013, la Circolare ministeriale 17.6.2015 le linee guida del Ministro della Salute sono definite attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) Tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) Tesserati che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

I certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica devono essere rilasciati esclusivamente da medici di medicina generale e da pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti; da medici specialisti in medicina dello sport; da medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.

L'originale dei certificati per agonisti di cui al D.M.18.02.1982 e le copie dei certificati per la pratica sportiva non agonistica devono essere conservati dal Presidente della Società/Associazione di appartenenza nella durata indicata dai testé citati decreti.
Il Presidente della Società/Associazione Sportiva è la figura civilmente e penalmente responsabile relativamente all'idoneità fisica degli Atleti tesserati, di cui si fa garante mediante certificazione all'atto dell'iscrizione o del rinnovo del tesseramento ai fini di:

a) controllare la certificazione degli Atleti;
b) non permettere l'attività agonistica agli Atleti non idonei;
c) richiedere l'effettuazione delle visite mediche obbligatorie;
d) conservare i certificati di idoneità presso la sede sociale.

È fatto obbligo a tutti i tesserati ed a tutti gli Affiliati di rispettare le normative nazionali ed internazionali inerenti alla lotta al doping.

Sezione III – ACCESSO AGLI ATTI

Art.166 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La FISO garantisce ai propri tesserati l'accesso alla documentazione federale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento Organico.
Il diritto di accesso agli atti della FISO è la facoltà degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
Il diritto di accesso agli atti della FISO può essere esercitato relativamente ai documenti amministrativi di natura pubblicistica ed alle informazioni dagli stessi desumibili, il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta.
La richiesta va trasmessa per iscritto, attraverso PEC, indirizzata al Segretario Generale.
Il Segretario Generale, constata l'effettività dell'interesse e l'adeguatezza della richiesta, direttamente o tramite la Segreteria Generale, consente la visione degli atti ovvero trasmette gli stessi ai richiedenti previo versamento, da parte del richiedente, dei costi di riproduzione e delle eventuali spese di spedizione.
L'accesso agli atti della FISO è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti FISO e CONI in materia.
Il Segretario Generale non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art.167 – ATTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO

Sono esclusi dal diritto di accesso agli atti i dati personali, sensibili, tutelati dalle normative della privacy e non consentite ai sensi di legge.

Art.168 – RISPOSTA ALLA RICHIESTA

Il Segretario Generale deve dare risposta della richiesta di accesso agli atti nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla di ricezione della stessa.
In caso di accoglimento della stessa:

a) Il richiedente avrà accesso per la disamina dei documenti presso la Segreteria Generale negli orari e nel periodo indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del Segretario Generale o del personale incaricato;
b) I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterarti in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione;
c) Qualora un documento si riferisca contestualmente a più soggetti, l'accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte di documento che si riferisce al richiedente, anche mediante copertura delle parti di documento concernenti soggetti diversi dal richiedente.

In caso di diniego della richiesta, i soggetti interessati potranno opporre ricorso avanti al Tribunale Federale.

Art.168 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il richiedente che, entro 30 (trenta) giorni, non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della richiesta, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può ripresentare domanda di accesso agli stessi documenti.

Art.170 – RILASCIO DI COPIE E COSTI DI NOTIFICA

L'esame dei documenti è gratuito. L'esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione fissato dal segretario Generale.

Sezione IV – ENTRATA IN VIGORE

Art. 171 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi dalla Giunta del CONI.